Tiziana Ferreri

Tratti di vita agreste nella Tuscia pontificia tra XIV e XVII secolo: 'danno dato' e normativa statutaria*

Aspects of Rural Life in the Papal Tuscia between 14th and 17th Centuries: 'danno dato' and Statutory Law

SOMMARIO: 1. 'Danno dato' e *Volumen statutorum* - 2. La provincia pontificia del '*Patrimonium Sancti Petri in Tuscia*' - 3. Elementi caratterizzanti i casi di danno - 4. Ufficiali comunali *damnorum datorum* - 5. Il processo per 'danni dati' - 6. Conclusione del giudizio e misure sanzionatorie.

ABSTRACT: The study develops the outcomes of research conducted on the *damnum datum* in the statutory sources of various communities of the Papal Tuscia between the 14th and 17th centuries, for which both published texts and, in some cases, manuscripts were examined. By *damnum datum* is meant any type of harm to agricultural property, and due to its importance and breadth, the subject was compiled in a dedicated book of the Statutes. The topic proves to be detailed and multifaceted, just like the reality of the local communities it reflected, and at the same time, it is also an authentic testimony to the vibrancy and long-lasting relevance of *iura propria* in medieval and early modern society.

KEYWORDS: 'Danno dato', Papal Tuscia, Statutes.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*. Un primo parziale risultato di questa ricerca è stato pubblicato con il titolo: *La disciplina del 'danno dato' in alcuni statuti delle comunità dell'Alto Lazio: brevi note*, negli Atti del Convegno internazionale svoltosi a Cento tra il 30 maggio e il 1 giugno del 2024, cfr. E. Angiolini, B. Borghi, R. Dondarini, F. Galletti (curr.), *La libertà di decidere. Da Cento a Cento 1993-2024: trent'anni di studi sugli statuti*, Firenze 2025, pp. 273-285.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

1. *'Danno dato' e* Volumen statutorum

Una tematica poco familiare agli ambienti giuridici contemporanei, ma importantissima e 'frequentatissima' nel mondo rurale pre-industriale, tanto da essere nota non solo ai pratici del diritto ma anche al più comune e semplice popolano, è sicuramente quella del cosiddetto 'danno dato'. Con questa espressione ci si riferisce a tutte quelle norme di polizia campestre con le quali si perseguiva ogni tipo di danneggiamento della proprietà agraria, soggetto, quest'ultimo: «della massima importanza, e che richiede la vigilanza non meno dei Tribunali, che lo studio dei Forensi, essendoché il danno sulle altrui campestri possessioni offende i diritti della proprietà fondiaria, oppone degli ostacoli ai progressi dell'agricoltura, arte di tutte la più necessaria, e la più nobile, e distrugge i prodotti della terra, i quali formano il nutrimento non solo, ma la ricchezza ancora dei popoli»[1]. In altri termini, si consideravano 'danni dati' tutti quei danneggiamenti arrecati dal bestiame o dalle persone ai fondi, alle coltivazioni, alle vigne, agli orti, agli alberi da frutto, ai boschi o alle numerose e varie attività connesse, insomma a tutto ciò che poteva essere di rilevante interesse per l'economia prettamente agricola di un territorio[2].

Considerata la sua importanza, la disciplina di questo illecito non poteva non assumere un posto di tutto rilievo nella normativa degli ordinamenti locali del tempo, che aveva negli statuti comunali la sua massima espressione[3]. Sono,

1 Cfr. G. Fierli, *Del danno dato opuscolo legale*, Firenze 1805, p. 13.

2 In tema di 'danno dato' per la regione laziale si vedano R. Filippi, *Il danno dato nello statuto di Magliano Sabina ed alcune considerazioni sulle fonti giudiziarie della comunità in età moderna*, in «Archivi per la storia», I-II (1991), pp. 301-308; G. Giammaria, *Il 'danno dato' negli statuti di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa*, in A. Cortonesi-F. Viola, *Le Comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV). Atti del convegno, II*, in «Rivista storica del Lazio», XXII (2005-2006), pp. 121-139; F.L. Sigismondi, *La disciplina del pascolo e i 'danni dati' negli statuti laziali della prima età moderna*, in A. Mattone-P.F. Simbula (curr.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI e XII)*, Roma 2011, pp. 276-295. Sul danno dato negli statuti del Lazio meridionale si possono vedere vari contributi raccolti nel volume curato da G. Giammaria, *Storia-Comune. Gli statuti comunali antichi nel Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario Valle del Sacco*, Anagni 2017. Sempre sulla disciplina del danno dato nei testi statutari basso-laziali, soprattutto d'area cassinese, di recente ancora G. Giammaria, *Gli statuti del Lazio meridionale: una nuova rassegna*, in G. Giammaria e S. Notari (curr.), *Gli statuti del Lazio meridionale. Confronti peninsulari ed europei*, Atti del convegno, Anagni 1-3 dicembre 2022, Anagni 2023, pp. 13-46, in particolare p. 22 ss. Sui profili processuali dei 'danni dati' nei domini della Chiesa in età moderna cfr. A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006.

3 Sugli statuti per la regione della Tuscia cfr. L. Osbat, *Fonti per la storia delle amministrazioni locali*, in A. Zuppante (cur.), *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia.* II: *Fonti per la storia della*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

quindi, i *Volumina statutorum* i primi testi a raccogliere le numerose disposizioni emanate in quest'ambito; disposizioni nelle quali gli *statutarii* illustravano i singoli casi di danno che potevano effettivamente verificarsi nella pratica, descrivendo le circostanze utili a configurare l'evento e individuandone, infine, la corrispondente sanzione. Con il passare del tempo tutta questa regolamentazione venne facendosi sempre più corposa, e quando si decise di ordinare le carte statutarie organizzandole in libri, si ritenne opportuno destinarne ad essa uno apposito (*Damnorum datorum*). La ripartizione più comune che si riscontra negli statuti d'epoca moderna, li vede suddivisi in cinque libri (ma se ne potevano avere anche quattro o sei), dove quello dei danni dati era il quarto e seguiva sempre quelli della materia civile e penale; tutti erano introdotti dal primo libro, dedicato alle magistrature pubbliche e al loro funzionamento (*De regimine*), mentre l'ultimo, il quinto, che poteva anche essere il quarto, alternandosi alle volte in questo ruolo con quello *damnorum datorum*, era quello delle 'cose straordinarie' (*De extraordinariis*), un complesso eterogeneo di regole riguardanti vari aspetti della vita della comunità[4].

Non era un caso che la disciplina del 'danno dato' venisse dopo quella delle *cause civili* e dei *maleficii*, perché, in effetti, questa figura presentava elementi di affinità con entrambe, ponendosi in qualche modo in una posizione intermedia tra le due. Nella legge statutaria i danni dati appaiono, infatti, come una sorta di *maleficia leviora*, e comprendono una serie di fattispecie che oggi in diritto sono ricondotte alla sfera penale e, in particolare, ai delitti di furto, furto lieve, danneggiamento, invasione di terreni altrui, pascolo abusivo e ingresso abusivo nel fondo altrui, nonché l'uccisione o il ferimento di animali altrui[5]. Ed è proprio la distinzione tra *damna data* e *maleficia* che spesso appare poco chiara, visto che vi sono alcuni casi di 'danni dati', come il furto di frutta o il taglio degli alberi, ma soprattutto i danneggiamenti arrecati all'allevamento di colombi o all'apicoltura, che, a seconda degli statuti, si trovano compresi ora nell'una ora nell'altra categoria. Il 'danno dato' possiede, quindi, una sua peculiare caratterizzazione e

Tuscia (Orte, 12 settembre 1987), Orte 1993, pp. 10-18.

4 Cfr. F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le Fonti*, Milano 1954, p. 426; E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, P. Del Giudice, I, pt. II, Milano 1925 (rist. anast. Frankfurt am Main-Firenze 1969), pp. 537-538.

5 Cfr. C.p. Lib. II Tit. XIII (Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), rispettivamente gli artt. 624 (Furto), 626 (Furti minori), 633 (Invasione di terreni o edifici), 635 (Danneggiamento), 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui), 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Sul versante del Codice Civile sono noti l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito), in tema di risarcimento per danno ingiusto causato con dolo o colpa, e gli articoli 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) e 2052 c.c. (Danno cagionato da animali), per danni risarcibili con il limite del caso fortuito.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

ovviamente della possibile natura che può essergli riconosciuta, se civile o penale, ha lungamente discusso anche la dottrina in età moderna[6].

2. *La provincia pontificia del* 'Patrimonium Sancti Petri in Tuscia'

Il territorio dell'alto Lazio, oggi riconducibile alla provincia di Viterbo e comunemente conosciuto come Tuscia, è stato in passato compreso in una delle divisioni amministrative costituite sotto Innocenzo III (1198-1216) e denominata '*Patrimonium Sancti (Beati) Petri in Tuscia*', proprio ad indicarne la specifica connotazione territoriale[7]. Nel 1227 Onorio III dichiarava esservi compreso quanto va «a Radicofano usque Romam»[8], ovvero quanto si trovava approssimativamente tra i fiumi Tevere, Paglia, Fiora e il mar Tirreno, con la frontiera a nord delimitata dalla fortezza di Radicofani (oggi in Toscana), situata sulle alture che dividono la Val d'Orcia dalla Val di Paglia, mentre il confine meridionale era un limite indefinito con i territori sottoposti all'influenza romana; più o meno con la medesima estensione territoriale, la stessa regione risulta confermata anche nel 1357 dalle *Constitutiones Aegidianae*[9].

Secondo un modello comune a tutti i domini ecclesiastici, anche le località presenti nella provincia del 'Patrimonio di S. Pietro in Tuscia', erano inquadrate nelle due categorie delle terre *mediate*, comprendenti quelle sottoposte al potere di un comune maggiore o di un signore (legato al pontefice da relazioni di tipo vassallatico-beneficiario), o *immediate subiectae,* ossia dipendenti immediatamente dalla Santa Sede[10]. Occorre sottolineare, però, che, a differenza di quanto si è

[6] Per una sintesi delle posizioni espresse dalla dottrina in merito cfr. A. Dani, *Il processo per danni dati* cit., p. 47 ss. (ivi bib.).

[7] Sulla provincia del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia' ci sia consentito rinviare a T. Ferreri, *Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)*, in «Historia et ius», XIV (2018), paper 6, pp. 1-42; Ead., *Usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo: la riforma di Paolo III e lo Statuto comunale del 1649*, in «Historia et ius», XIX (2021), paper 13, p. 2 n. 3 (ivi bibl.); nonché A. Berardozzi, *Lazio settentrionale. Scheda di sintesi*, in F. Del Tredici (cur.), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali*, Roma 2021, pp. 537-543; Id., *Il Patrimonio di San Pietro in Tuscia*, in F. Lattanzio (cur.), *La signoria rurale nel Lazio tardomedievale. Vicende patrimoniali e dinamiche delle dominazioni in un'area dello Stato della Chiesa*, Roma 2022, pp. 19-90, in particolare pp. 19-24.

[8] Cfr. A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berolini 1874, n. 7658, p. 659.

[9] Cfr. *Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae* (*Constitutiones aegidianae*), ed. P. Sella (cur.), *Costituzioni Egidiane dell'anno 1357*, Milano 1912.

[10] Su questa distinzione cfr. G. Ermini, *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», XXXVII (1938), pp. 315-347, rist. in O. Capitani-E. Menestò (curr.), *Scritti storico-giuridici*, Spoleto 1997, pp. 761-793, in particolare pp. 763-765; D. Waley, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961, pp. 68-69.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

verificato nella 'Campagna e Marittima', la circoscrizione amministrativa dislocata a sud di Roma, dove la *magna pars* dei territori era concessa in signoria o vicariato, in quella del Patrimonio dal medioevo e per tutta l'età moderna, il rapporto tra terre *mediate* e *immediate subiectae* fu sempre abbastanza equilibrato[11]. In questa zona, infatti, nonostante il fenomeno urbano si fosse espresso in forma piuttosto modesta, soprattutto a confronto con le regioni dell'Italia settentrionale[12], si trovavano un gran numero di piccole città (spesso anche sedi vescovili) che avevano funzioni urbane, a cui si affiancavano anche varie comunità rurali tra quelle non piccolissime[13], che erano riuscite a raggiungere un buon livello di autonomia, tanto da porsi in un rapporto di soggezione diretta con la Santa Sede[14]. Le più importanti città del Patrimonio erano Viterbo, tuttora conosciuta come 'città dei papi' per il fatto che, frequentemente, i pontefici l'avevano eletta sede del loro riposo estivo[15], e Orvieto, attualmente compresa nella

11 Cfr. G. Pizzorusso, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino V a Pio VI*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Roma-Bari 1996, pp. 65-87, in particolare pp. 66-70. Sulle signorie rurali (laiche ed ecclesiastiche) nel Lazio, si veda F. Lattanzio, *La signoria rurale nel Lazio tardomedievale: un tentativo di sintesi*, in *La signoria rurale nel Lazio tardomedievale*, cit., pp. 197-214; Id., *Signorie e poteri sovralocali nell'Italia centrale. Stato della Chiesa, Toscana e Sardegna*, in S. Carocci (cur.), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze 2023, pp. 343-359, in particolare pp. 344-348. Fanno il punto sulla signoria rurale in Italia nel tardo medioevo S. Carocci-F. Lattanzio, *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, in «Storica», LXXXV (2023), pp. 7-69, per il Lazio pp. 25-26.

12 Cfr. S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007, pp. 77-103. Per una configurazione generale della regione cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale*: *Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, G. Arnaldi, P. Toubert, D. Waley, J.-C. Maire Vigueur, R. Manselli, Torino 1987, pp. 321-606.

13 Cfr. S. Tabacchi, *Il Buon Governo*, cit., p. 93, nonché p. 78 dove si distinguono quattro tipi di centri urbani in ragione del numero di abitanti. Sull'organizzazione degli insediamenti nei territori del Lazio A. Lanconelli, *Autonomie comunali e potere centrale nel Lazio dei secoli XIII-XIVI*, in R. Dondarini (cur.), *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, *Atti del Convegno nazionale di studi, Cento, 6-7 maggio 1993,* Cento 1995, pp. 83-99, ora in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia nel medioevo. Ricerche di storia*, Trieste 2016, pp. 25-42; G. Taddei, *Comuni rurali e centri minori dell'Italia centrale tra XII e XIV sec.*, in «Mélanges de l'école française de Rome-Moyen Âge», CXXIII (2011), pp. 319-334.

14 Cfr. S. Tabacchi, *Il Buon Governo*, cit., p. 96. Sul grado di autonomia di cui potevano effettivamente godere i Comuni medievali e sul significato del termine 'autonomia' sempre in rapporto ad essi, si veda P. Costa, *«Così lontano, così vicino»: Comune medievale e la sua 'autonomia'*, in «Quaderni fiorentini», XLIII (2014), pp. 689-782, ora in Id., *Saggi di storia della cultura giuridico-politica*. V. *Storie di concetti: sovranità*, 2024, https://doi.org/10.69134/QFArchiviO_24_06, pp. 142-219.

15 Su Viterbo come 'città dei papi' cfr. P. Bartolozzi-S. Migliori (curr.), *Tuscia viterbese*, *La provincia*, vol. I, Roma 1968, pp. 172-178, in cui si ricostruisce il rapporto della città con i papi. Su Viterbo e la sua storia si rimanda alla bibliografia già indicata in T. Ferreri T., *Usi civici nel comune di Viterbo*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

regione dell'Umbria[16]. Dopo Viterbo, altri centri significativi erano Montefiascone, Orte, Toscanella (Tuscania), Civita Castellana e Sutri verso Roma, con Corneto (Tarquinia) e Civitavecchia dalla parte del mare. Altre comunità degne di nota e delle quali si esamineranno gli statuti, non ancora indagati rispetto all'argomento, sono Acquapendente a nord sulla Cassia a confine con la Toscana, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Vitorchiano vicino Viterbo, nonché Blera e Barbarano Romano più a meridione. Le strutture signorili presenti in questi territori vennero a costituirsi sotto i lignaggi nobiliari dei Prefetti di Vico o degli Anguillara, solo per citarne alcuni, ma soprattutto degli Orsini e dei Farnese, in capo ai quali, a partire dalla fine del Cinquecento, si formarono i complessi feudali dello Stato di Bracciano e del Ducato di Castro e contea di Ronciglione, del quale è stato visto lo statuto della metà del Cinquecento[17].

tra XIII e XV secolo: prime indagini, in S. Rosati (cur.), "*Il cammino delle terre comuni". Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Viterbo 2019, pp. 77-94, in particolare p. 80 n. 14; cui si aggiungano gli scritti raccolti in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia*, cit.

16 Cfr. S. Tabacchi, *Il Buon Governo*, cit., p. 89.

17 Per notizie e riferimenti bibliografici sulle signorie che hanno interagito con il Patrimonio di San Pietro in Tuscia, tra cui i lignaggi dei Prefetti di Vico, degli Anguillara, dei Farnese e degli Orsini, si vedano le schede riportate nel volume curato da F. Del Tredici, *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5*, cit., *ad indicem*. Sui Prefetti di Vico, gli Anguillara e i Farnese anche A. Berardozzi, *Il Patrimonio di San Pietro in Tuscia*, in *La signoria rurale nel Lazio tardomedievale* cit., pp. 25-67. Sulla famiglia Orsini e lo Stato di Bracciano cfr. S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993, pp. 387-403; F. Allegrezza, *Organizzazione del potere e dinamiche familiari: gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento*, Roma 1998; Ead., *Alessandro VI e le famiglie romane di antica nobiltà: gli Orsini*, in M. Chiabò, S. Maddalo, M. Miglio, A.M. Oliva (curr.), *Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI*, *Atti del convegno (Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999)*, Tomo I, Roma 2001, pp. 331-344; F.L. Sigismondi, *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano*, Roma 2004. Sulla storia del Ducato di Castro e contea di Ronciglione, istituito nel 1537 da papa Paolo III (Alessandro Farnese) e distrutto nel 1649 a seguito delle due guerre di Castro, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli e terre della regione romana*, Roma 1940 (rist. anast. 1970), pp. 714-716 e 816-820; R. Galeotti, *Il Ducato di Castro e le sue milizie*, Viterbo 1972; R. Luzi, *Storia di Castro e della sua distruzione*, Ischia di Castro 1987; nonché S. Tabacchi, *Il Buon Governo*, cit., p. 99 ss.; al ducato furono aggregati gli antichi feudi dei Farnese e quelli acquistati dal papa e da Pierluigi (tra questi Gradoli, Canino, Nepi, Valentano, Marta, Capodimonte, Cellere, Caprarola e altri); Ronciglione era stato già concesso nel 1530 da papa Clemente VII al cardinale Alessandro Farnese, che, divenuto papa, lo incluse nel Ducato di cui costituì una contea. Sulla famiglia Farnese cfr. G. Drei, *I Farnese grandezza e decadenza di una dinastia italiana*, Roma 1954; E. del Vecchio, *I Farnese*, Roma 1972; AA.VV., *Casa Farnese. Caprarola, Roma, Piacenza, Parma*, Milano 1994; F. Giurleo, *La famiglia Farnese - Il Ducato di Castro fra storia e leggenda*, Viterbo 2012.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

3. *Elementi caratterizzanti i casi di danno*

Nella regione è attestata, quindi, l'esistenza di differenti tipi di comunità (città vescovili, *terrae* o *castra* di varie dimensioni, piccoli borghi, semplici villaggi)[18], sia a carattere cittadino che rurale, sia *mediate* che *immediate subiectae*, a cui corrispondevano diversi tipi di statuti[19], ma tutte comunque accomunate

[18] Gli insediamenti presenti nello Stato ecclesiastico si suddividevano secondo un criterio gerarchico in: *civitates* (sedi diocesane), *terrae* (insediamenti urbani privi della dignità vescovile) e *castra* (centri minori fortificati); su queste distinzioni per la provincia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia si veda un documento del 1334 riportato in *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis*, I: *756-1334*, ed. A. Theiner, Roma 1861, rist. anast 1964, doc. DCCIX, pp. 530-531; nonché il repertorio dei diritti della Santa Sede nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, cfr. P. Fabre, *Un registre caméral du cardinal Albornoz en 1364*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», VII (1887), pp. 129-195. Sulla classificazione dei centri urbani in Italia dal medioevo al XVIII secolo cfr. in generale, G. Ricci, *Sulla classificazione delle città nell'Italia del Rinascimento*, in «Storia urbana», LXIV (1993), pp. 5-17; M. Folin, *Sui criteri di classificazione degli insediamenti urbani nell'Italia centro-settentrionale, secoli XIV-XVIII*, in «Storia urbana», XCII (2000), pp. 5-23. Sui centri urbani minori e sulla loro caratterizzazione come 'quasi-città', cfr. G. Chittolini, *«Quasi città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e storia», XLVII (1990), pp. 3-26, ora in *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104; nonché M. Ginatempo, *Vivere 'a modo di città'. I centri minori italiani nel basso medioevo: autonomie, privilegio, fiscalità*, in *Città e campagne del basso medioevo. Studi sulla società italiana offerta dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze 2014 pp. 1-29; Ead., *La popolazione dei centri minori dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV. Uno sguardo d'insieme*, in F. Lattanzio, G.M. Varanini (curr.), *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), Firenze, 2018, pp. 31-79, in cui si fa il punto sugli studi condotti al riguardo; nonché nello stesso volume, al riguardo anche G. Petralia, *I centri minori italiani nel tardo Medioevo: aspetti storiografici e considerazioni di metodo*, pp. 3-29.

[19] Sugli statuti nello Stato della Chiesa e nella regione laziale e sulle varie tipologie (cittadini, castrensi, rurali, baronali), cfr. A. Cortonesi, *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, in «Latium», III (1986), pp. 121-137; P. Ungari (cur.), *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX)*, Roma 1993; M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli (curr.), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le edizioni delle Fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, Bologna 2003, pp. 271-288; F. Lattanzio, *Poche note per una geografia statutaria del Lazio rurale tra i secoli XIII e XVI*, in G.P.G. Scharf (cur.), *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, Napoli 2022, pp. 121-135. Per ulteriori studi sugli statuti laziali e sullo stato delle ricerche condotte al riguardo cfr. G. Giammaria e S. Notari (curr.), *Gli statuti del Lazio meridionale*, cit., in particolare i contributi di: A. Dani, *Quello che ancora non sappiamo sugli statuti. Problemi aperti e prospettive di ricerca*, pp. 255-271; S. Notari, *Renovatio repertorii statutorum. Per un'edizione rinnovata del repertorio degli statuti comunali delle province storiche del Lazio (secc. XIII-XIX)*, pp. 273-331, rimandando alla bibliografia citata da entrambi. Una comparazione tra gli statuti della provincia del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia' con quelli umbri e senesi cfr. A. Dani, *Note sugli statuti dei Comuni del Patrimonio di San Pietro. Qualche spunto comparativo con i vicini territori dell'Umbria e del senese*,

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

dall'avere nell'agricoltura e nell'allevamento le uniche e principali risorse e nelle quali, pertanto, la persecuzione dei 'danni dati' non poteva non assumere un peso assolutamente fondamentale per garantire un certo ordine al vivere quotidiano e un proficuo e regolare andamento del sistema produttivo.

Il 'danno dato', di per sé, si caratterizza per la presenza di una serie di circostanze che influiscono anche sull'individuazione della pena, che non è né fissa o predeterminata in via generale, ma stabilita per ogni illecito e quantificata proprio in base alla sussistenza e al peso attribuito alle varie condizioni in cui avviene il fatto. In tal senso, si considera in primo luogo il colpevole del danneggiamento, dopodiché il luogo e il tempo in cui è avvenuto, inteso come riferito sia al momento della giornata (giorno o notte) sia all'intero anno solare, e, infine, il bene oggetto del danno e il valore economico che la comunità gli riconosce.

Rispetto all'autore dell'illecito si incontra la prima e più significativa distinzione in materia, ovvero quella che riguarda i danni causati dall'uomo o dal bestiame e, in quest'ultimo caso, se 'grosso' o 'minuto'. Quelli compiuti dall'uomo si trovano solitamente definiti nei testi come '*manuali*', oppure inflitti '*manualmente*' o '*personalmente*', e al riguardo si possono richiamare, a titolo indicativo, i testi dello Statuto del 1467 del Comune rustico di Civitella d'Agliano[20] e di

in T. Ferreri (cur.), *Stato della Chiesa e Patrimonio di San Pietro in Tuscia: un territorio e una storia da riscoprire*, Atti della III Riunione scientifica (Tarquinia, 16-17 ottobre 2021), Viterbo 2024, pp. 25-51. Per studi sugli statuti in generale non si può, infine, non richiamare il volume che raccoglie gli Atti del Convegno internazionale svoltosi a Cento tra il 30 maggio e il 1 giugno del 2024, già citato, E. Angiolini, B. Borghi et al. (curr.), *La libertà di decidere. Da Cento a Cento 1993-2024*, tra cui soprattutto quelli di R. Dondarini, *La libertà di decidere. Comparazioni da trent'anni di studi statutari*, pp. 17-29; C. Storti, *Il prisma statutario nella ricerca dell'ultimo trentennio*, pp. 31-45; L. Tanzini, *Gli statuti cittadini*, pp. 65-77; G.P.G. Scharf, *Gli statuti rurali dei centri minori*, pp.89-99; E. Angiolini, *Le repertoriazioni statutarie*, pp. 529-545; nonché F.L. Sigismondi, *Il Lazio pontificio. Bilancio e prospettive della ricerca sugli statuti*, pp. 439-451, e G. Giammaria, *Il progetto dell'Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale per lo studio degli statuti del Cassinate*, pp. 517-527, ancora sugli statuti laziali.

[20] Lo statuto è edito a cura di Q. Galli-A. Pascolini, "*Statuimo et ordinamo". Statuto di Civitella d'Agliano trascritto, annotato e commentato*, Grotte di Castro 1985, Lib. IV, rubr. III (*Della pena di chi desse danno personalmente*), pp. 233-235; lo statuto è in lingua volgare e, secondo l'autore, sarebbe stato composto nel 1440 e approvato definitivamente nel 1467. Sui contenuti di questo testo in rapporto alle risorse economiche di Civitella d'Agliano Q. Galli, *Lo statuto e le risorse economiche di Civitella d'Agliano nel XV secolo*, in A. Zuppante (cur.), *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia.* III: *Gli statuti della Teverina (Orte 4 settembre 1988)*, Orte 1993, pp. 83-97 (in questo ulteriore scritto l'autore indica come data di composizione dello statuto 1444 anziché il 1440.) Notizie storiche sul comune rurale di Civitella d'Agliano, che a varie riprese è stato soggetto al dominio di Orvieto, riuscendo a costituirsi in comune autonomo solo a partire dal 1563-1564, cfr. G. Capocaccia, *Civitella d'Agliano. Memorie*, Acquapendente 1939; G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 764-765; P. Bartolozzi, *Civitella d'Agliano*, in P. Bartolozzi-S. Migliori (curr.), *Tuscia Viterbese, II: I Comuni*, Roma 1968, pp. 181-183.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

quello degli inizi del '500 del piccolo castello di Bassanello (oggi Vasanello)[21], entrambi situati nella zona della Teverina[22]. A questi si può aggiungere anche quello di Viterbo del 1649, a tutt'oggi conservato ancora inedito[23]. In merito alla configurazione della responsabilità per danno dato, si deve osservare che ci si basa principalmente sul nesso di causalità, diretto o indiretto, tra l'azione e l'evento dannoso, non venendo dato alcun rilievo all'elemento della volontà, che interessa solo al fine di graduare la sanzione[24]. La sussistenza del dolo è, infatti, ritenuta un'aggravante e il comportamento posto in essere con deliberata intenzione, individuato nelle fonti con gli avverbi *studiose*, *studiosamente, pensate, appensate*), doveva essere punito con il raddoppio della pena (…*et si studiose et appensate damnum illatum fuerit pene dupplicentur*…)[25]. Era questo il caso che si verificava quando un soggetto commetteva l'azione in prima persona, oppure,

21 Cfr. G. Porri (cur.), *Statuto di Bassanello, sec. XVI*, Vasanello 1992, Lib. IV (*De danni dati*), rubr. 71 (*De chi d.d. in vignia manualmente*), p. 22; lo statuto si ritiene completato alla data del 1533, sotto il dominio di Laura Orsini e del marito Nicola della Rovere. Sul piccolo castello di Bassanello (oggi Vasanello), assoggettato alla S. Sede e poi passato in feudo alla famiglia degli Orsini e nel 1577 a quella dei Colonna, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 684-686; V. D'arcangeli, *Vasanello*, in *Tuscia Viterbese, II: I Comuni*, cit., pp. 383-384.

22 Per l'identificazione della regione geografica della 'Teverina', comprendente la media valle del fiume Tevere, a partire dalla confluenza con il fiume Paglia a sud-est di Orvieto, per spingersi sino alla confluenza con il Nera o anche con il Treja, ad est di Civita Castellana, e in merito alla produzione statutaria dei centri ad essa riconducibili, cfr. A. Zuppante, *Iniziativa per uno studio comparato degli Statuti comunali della Teverina*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia.* II, cit., pp. 45-47; L. Osbat, *Gli statuti della Teverina agli inizi dell'età moderna*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia.* III, cit., pp. 111-117.

23 Cfr. *Viterbo*, *Biblioteca Comunale degli Ardenti, Archivio storico del Comune* (d'ora in poi ASCV), *Statuta Viterbii* 1649, ms. II F. 5. 6, Lib. VI (*De damnis datis*) rubr. IX (*De pena damnum dantium manualiter in re*), f. 72*r-v*. Il codice usato per esaminare il testo dello Statuto comunale di Viterbo del 1649 è una copia manoscritta risalente al secolo XVII redatta in scrittura minuscola corsiva; altre copie manoscritte risalenti ai secc. XVII-XVIII sono conservate sempre presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo, nonché presso l'Archivio di Stato di Roma e presso la Biblioteca del Senato, cfr. P. Ungari (cur.), *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio*, cit., pp. 264-266. Sui contenuti dell'Archivio Storico comunale di Viterbo cfr. P. Savignoni, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XVIII (1895), fasc. I-II, pp. 5-50; E. Terenzoni, *L'archivio storico comunale di Viterbo. Ipotesi di riordinamento sistematico*, in *Storia nazionale e storia locale. La tutela del patrimonio culturale. Il patrimonio documentario della Tuscia (Atti del XIX Congresso Nazionale Archivistico, Viterbo, 27-30 ottobre 1982)*, Roma 1984, pp. 189-224; Ead., *Fonti documentarie per la ricerca storica sulla Tuscia*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia. IV: Archivi della Tuscia*, Orte 1995, pp. 51-64.

24 Sulla valutazione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa ai fini della sussistenza della responsabilità per danno dato, cfr. G.P. Massetto, *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano 1988, pp. 1099-1187, in particolare pp. 1106-1109.

25 Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, ms. II F. 5. 6, Lib. VI (*De damnis datis*), rubr. VIII (*De damnis datis in grascis, bladis segetibus, pratis et aliis rebus*), f. 67*v*.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

secondo quanto disposto nello statuto del 1305 della comunità rurale di Castel fiorentino[26], e in quelli più tardi dei *castra* di Castel di Piero (a. 1579)[27] e di Graffignano (a. 1640)[28], quando il padrone o il pastore, accortosi che il bestiame da lui sorvegliato stava pascolando o facendo danni in un fondo altrui non fosse intervenuto per impedirlo. Al riguardo si pronuncia anche lo statuto del 1614 di Vitorchiano[29], mentre a Vallerano, una località sui Monti Cimini, era

26 Gli statuti di Castel fiorentino del 1298 e del 1305 sono stati editi a cura di P. Egidi, *Statuti di Castel fiorentino degli anni MCCLXXXXVIII e MCCCV*, in F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi (curr.), *Statuti della Provincia Romana*, Roma 1910, pp. 303-359; sul punto si veda, lo Statuto del 1305, cap. CXXIII, p. 356: «*Bubulci, porcarii, pecudarii vel craparii vel famuli aliorum si cum dictis bestiis dampnum dederint studiosse, teneatur ad penam dominis que continetur supra in capitulo de dampnis datis. Studiosse autem intelligatur si bestias dampnum dare viderint et non prohibuerint, vel si ipsas custodierint in rem alterius*». Sul piccolo centro rurale di Castel Fiorentino, situato tra Montefiascone e Celleno, rientrante nel contado viterbese e distrutto dagli orvietani nel 1315 per vendicare la spedizione fatta dai viterbesi per liberare il vicario del Rettore del Patrimonio, Bernardo da Coucy, cfr. P. Egidi (cur.), *Statuti di Castel fiorentino*, cit., pp. 305-316; G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., p. 748; G. Romagnoli, *Ferento e la teverina viterbese. Insediamenti e dinamiche del popolamento tra il X e il XIV secolo*, Viterbo 2006, pp. 155-158.

27 Lo statuto di Castel di Piero è uno statuto baronale redatto in volgare edito a cura di Q. Galli, *"Et pacifico Stato delli Signori". Statuto di Castel di Piero del 1579*, Montefiascone 1995, Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 14 (*Della pena delle bestie minute che daranno danno in possessione altrui*), p. 328: «*se il pastore o guardiano de dette bestie studiosamente, o vero vedendole dare danno, et che subito a provedere de cacciare tale bestie fusse negligente, in doppio della sopradetta pena sia punito*». Castel di Piero, oggi S. Michele in Teverina, nella zona della Teverina vicino a Civitella d'Agliano, era un piccolo castello sotto il dominio della famiglia Baglioni, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 757-763; P. Bartolozzi, *S. Michele in Teverina*, in *Tuscia Viterbese, II*, cit., p. 183.

28 Lo Statuto di Graffignano del 1640 è stato edito a cura di A. Tanzella-T. Bernardini*, Gli statuti di Graffignano dei secoli XVII e XVIII. Note di vita sociale e religiosa*, vol. II, Firenze 1991, sul punto cfr. XIIII (*Della pena de bestie minute, che danno daranno*), p. 274: «*se il Pastore, o Guardiano de dette bestie studiosamente, o vero vedendole dare danno, e che subito provedere de cacciarle tale bestie fusse negligente in doppio della pena sia punito*». Sul castello feudale di Graffignano, situato su un altopiano che domina la Valle del Tevere, passato dalla Chiesa ai Baglioni poi ai Borromeo e infine ai S. Croce, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 766-767; A. Tanzella-T. Bernardini*, Il feudo di Graffignano. Sintesi storica*, vol. I, Firenze 1991. I due feudi di Graffignano e Castel di Piero condivisero diverse vicende storiche e il dominio degli stessi signori (i Baglioni): nel 1431 papa Eugenio IV li riunì in contea sotto Cecco Baglioni; al riguardo si segnala che il testo di questo statuto si rivela pressoché analogo a quello del 1579 di Castel di Piero e in tal senso anche A. Tanzella-T. Bernardini (curr.)*, Gli statuti di Graffignano*, cit., p. 16.

29 Cfr. *Statuta et leges municipales terrae Viturclani, auctoritate inclyti senatus, populique romani edita et reformata*, Romae 1614, Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XIII (*De damno studioso et penis eiusdem*), p. 153: «*Damna studiose facta, ea intelligimus esse, quae cum bestiis appensate, custode presente, custodiente, vel ligatis, in bonis alienis, fiunt…et poenas, ac emendas duplicari sancimus…*». Sul Comune di Vitorchiano, oggetto di contese tra Roma e Viterbo tra XII e XIII secolo e sottoposto al dominio continuativo della città di Roma dal '400 in poi, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 670-673; C. Ferrantini-A.M. Montano, *I quattro feudi del Popolo Romano: la giurisdizione baronale dei Conservatori della Camera capitolina,* in «Rivista storica del Lazio», IX (1998), pp. 91-122; V. D'Arcangeli, *Vitorchiano*, in

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

equiparato e punito alla stregua del danno arrecato *studiosamente*, il fatto che il bestiame non portasse il campanaccio o che questo fosse otturato, interpretando una tale omissione come il frutto di una precisa malafede[30].

Per i danni compiuti dagli animali si operava un'ulteriore distinzione tra quelli causati da bestiame '*grosso*' o '*minuto*', e questo perché la pena veniva definita in funzione del genere e del numero di animali che avevano causato il danno: se '*bestie grosse*' (bovini, cavalli, bufali, asini e muli), si calcolava per capo, se '*minute*' (ovini, caprini e suini), la pena era tendenzialmente inferiore, spesso anche della metà, e se si trattava di pochi animali si contava per ognuno, altrimenti per gregge, detto generalmente nelle fonti *flocca, flocha, fiocca*[31]. Le ipotesi di danno che potevano essere compiute dagli animali alle varie colture, beni, attività e quant'altro erano molto numerose e negli statuti in genere si procedeva elencando separatamente tutti i possibili illeciti con la rispettiva sanzione. Gli *statutarii* cinquecenteschi di Bieda, l'attuale Blera, invece, avevano optato per una soluzione più 'rapida', nel senso che si erano limitati ad includere in due sole norme, comunque di una certa lunghezza, tutti i tipi di danno che potevano essere provocati dal bestiame grosso e minuto (in questo caso il gregge si considerava composto da più di venti capi)[32].

Tuscia Viterbese, II, cit., pp. 473-475; G. Romagnoli, *Ferento e la teverina viterbese*, cit., pp. 106-114.

30 Cfr. F. Piccioni (cur.), *Vallerano e il suo Statuto antico del 1534*, Manziana 2006, Lib. V (*De damnis datis manualiter*), cap. 153 (*De pena damnum dantium cum bestijs grossis in vineis et olivis*), p. LXXXV: «*Volumus etiam quod semper intelligatur damnum studiose factum quando bestie bovine non tulerint tintellos ut supra in alio capitolo decretos et ordinatos et etiam si portaverint tintellos apparatos*». Nel 1534 anno a cui risale lo Statuto, il feudo di Vallerano, sui Monti Cimini, era sotto il dominio dell'ordine religioso dell'Ospedale di S. Spirito in Saxia in Romae; nel 1559 Vallerano passa sotto il dominio dei Farnese, venendo compreso nel Ducato di Castro e contea di Ronciglione, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 700-702; nonché F. Piccioni, *Vallerano e il suo Statuto*, cit., pp. xvii-xxvii (ivi bib.). Sull'Ospedale di Santo Spirito in Sassia di Roma, l'unico ente religioso che riuscì a conservare una struttura signorile nella regione tra Tre e Quattrocento, cfr. A. Berardozzi, *Ospedale di Santo Spirito in Sassia di Roma*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5*, cit., pp. 785-795; Id., *Il Patrimonio di San Pietro in Tuscia* cit., pp. 67-80.

31 Considerato che in tutti i testi statutari si dispone nello stesso modo, si vedano a titolo indicativo lo *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubb. IIII (*Della pena di chi desse danno con bestie baccine, cavalline buffaline*), IX (*Delle bestie caprine*) e X (*Delle bestie pecorine*), pp. 235-237, 240-242; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*) capp. 13 (*Della pena delle bestie grosse che danno danno*) e 14 (*Della pena delle bestie minute che daranno danno in possessione altrui*), pp. 325-328.

32 Cfr. D. Mantovani-G. Giontella (curr.), *Gli statuti comunali di Bieda*, Blera (VT) 1993, Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 29 (*De pena damnum dantis cum bestiis grossis*) e rubr. 30 (*De pena damnum dantis cum bestiis minutis*), pp. 254-258. Nel volume è stato edito lo statuto latino del 1515 conservato nell'Archivio del Comune; come testo a fronte si riporta un secondo statuto conservato sempre nell'Archivio comunale di Blera, senza data, posteriore solo di alcuni anni al precedente (datato tra il 1537 e il 1540), che sembra rappresentarne la traduzione in lingua

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Prescrizioni particolari venivano, poi, decise per alcuni tipi di animali, come, ad esempio, i maiali tanto importanti per la sopravvivenza della popolazione, quanto mal visti per la loro voracità. Moltissime erano, infatti, le misure adottate ovunque per contenere i pesanti effetti del loro pascolo nei boschi, nelle vigne, nei prati e, in generale, in tutto il territorio comunale, e andavano dalla previsione di pene più severe rispetto a quelle irrogate per i danni causati dagli altri animali, all'obbligo di tenere legati e rinchiusi quei capi che, destinati al fabbisogno domestico, venivano allevati in ricoveri attigui alle abitazioni, per evitare che circolassero liberamente entro le mura urbane[33]. Così è stabilito, ad esempio, nello Statuto del 1613 del comune di Barbarano, anch'esso feudo di Roma al pari di Vitorchiano, nel quale chi decide di possedere un maiale «*debeat ipsum nutrire, et retinere clausum, ita, quod Terram non percurrat*»[34]. Sempre norme speciali, ma in questo caso a tutela, erano pensate per quel bestiame che, viceversa, era ritenuto prezioso per il buon andamento delle attività agricole, come i 'buoi aratori', a cui venivano consentite libertà vietate agli altri animali, visto il loro ruolo fondamentale nel lavorare i campi[35].

volgare. Sul piccolo centro di Bieda (Blera), dominato dalla famiglia dei Prefetti di Vico, in alternanza con la Sede Apostolica, e poi dagli Anguillara e dal 1465, quando il popolo biedano si ribellò agli Anguillara, direttamente dalla S. Sede (nel 1515, anno della pubblicazione dello Statuto, la rocca di Bieda era retta da Raffaele Riario card. di San Giorgio al Velabro; vi furono poi altri signori che governarono su Bieda, ma dal 1572 tornò e rimase alla Camera Apostolica), notizie storiche in G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 727-728; G. Gavelli, *Blera*, in *Tuscia Viterbese, II*, cit., pp. 44-48.

33 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. V (*Della pena delle bestie porcine*), pp. 237-239; rubr. VIII (*Della pena dei porci che vanno per la terra*), p. 240: «*Qualunche persona tenesse alcuna bestia porcina ad mano nel Castello de Civitella sia tenuto et dega essa bestia tenere rinchiusa et non lassarla andare per il detto Castello a ppena de X soldi per ciasche fiata e per ciasche bestia…*»; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Bledè*), rubr. 46 (*De pena porcos mittentis vel retinentis in pratis et infra confines*), p. 268; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. V (*Extraordinariorum*), cap. XXIX (*De porcis intra Terra Viturclani non retinendisduplicatione penarum*), p. 140.

34 Cfr. *Statuta Terrae Barbarani a Senatu Populoque Romano aedita, et reformata*, Romae 1613, Lib. III, cap. XXXIX (*De retinentibus porcum ad manus*), f. 68. Il castello di Barbarano, un piccolo centro agricolo a sud di Viterbo verso Roma, è stato feudo del Senato romano dal Duecento sino al XIX secolo, al riguardo cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 729-731; M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa*, cit., pp. 286-287; nonché C. Ferrantini-A.M. Montano, *I quattro feudi del Popolo Romano: la giurisdizione baronale dei Conservatori della Camera capitolina,* in «Rivista storica del Lazio», IX (1998), pp. 91-122. Nel 1485 Barbarano otteneva la concessione di propri statuti e sotto il pontificato di Paolo V (1605-1621) il Senato li pubblicò e riformò; su questi testi e i loro contenuti cfr. G. Guerrini, *Barbarano feudo del Campidoglio dal XII al XIX secolo. Gli statuti*, Ronciglione 1985.

35 Al riguardo si può leggere il testo dello Statuto di Viterbo del 1649, ASCV, *ms.* II. F. 5. 6, Lib. VI, rubr. VII (*De bandita vinearum et prohibita approquinquatione illius*), f. 64*v*: «*Boves autem domiti arantes et laborantes in quolibet loco dicte bandite possint et valeant tempore laboritii in eadem parte, in qua laborant de*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Oltre al dolo, l'altra aggravante che causava l'applicazione del doppio della pena, riguardava il fatto che l'azione dannosa si fosse verificata di notte: questo ovviamente perché di notte c'era meno sorveglianza e il buio agevolava i comportamenti furtivi[36]. Negli statuti, la maggior parte delle volte, la previsione del raddoppio della pena seguiva immediatamente la sua individuazione (*Per ciascheduna bestia… de dí paghi soldi V, et de nocte dega pagar il doppio*)[37], ma in altrettanti casi si preferiva stabilirla anche in via generale con una sola disposizione, come si fa nello statuto del 1457 del piccolo castello di Celleno, laddove si stabilisce: «*Item statuimus et ordinamus quod quicumque dampnum dederit tamen cum bestiis quod sine bestiis noctis tempore, quod pena ipsius dampni dati duplicatur*»[38], o anche in quello del 1373 di Bagnorea, l'attuale Bagnoregio, e in altri[39]. Visto che il tempo

die sine pena aliqua stare et pascuare; de nocte no».

36 Sulla notte nelle società d'epoca medievale e moderna e sulle misure adottate dagli statuti comunali per affrontarla, cfr. S. Mantini, *Per un'immagine della notte fra Trecento e Quattrocento*, in «Archivio storico italiano», anno CXLIII (1985), pp. 565-594; M. Sbriccoli (cur.), *La notte: ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze 1991; nonché, di recente, F. Galletti, *Disciplinamento della notte negli statuti emiliano-romagnoli tra XIII e XV secolo*, in E. Angiolini, B. Borghi et al. (curr.), *La libertà di decidere. Da Cento a Cento 1993-2024*, cit., pp. 287-298.

37 Si veda, a titolo di esempio, lo *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. IIII (*Della pena di chi desse danno con bestie baccine, cavalline buffaline*), pp. 235-237; rubr. V (*Della pena delle bestie porcine*), pp. 237-238: «*…et di nocte se dupliche la pena et tutte le pene de danni dati siano duplicate la nocte*».

38 Cfr. G. Baciarello e P. Allegretti (curr.), *Liber statutorum comunis castri Celleni. Lo Statuto di Celleno del 1457*, Montefiascone 2004, Lib. IV, rubr. XXII (*De duplicatione pene nottis tempore*), p. 182. Sui contenuti di questo statuto in rapporto all'economia e alla vita agricola del territorio cfr. G. Baciarello, *Un castello viterbese nel basso medioevo: Celleno e lo Statuto del 1457*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia*, III, cit., pp. 65-82 (articolo ristampato con aggiornamenti bibliografici anche in G. Baciarello e P. Allegretti, *Liber statutorum comunis castri Celleni. Lo Statuto di Celleno del 1457*, cit., pp. 11-30). Su Celleno, castello sottomesso a Viterbo, poi concesso dallo stesso Comune viterbese ai Gatti; nel 1527 Clemente VII lo assegnò in feudo a Franciotto Orsini e nel 1580 fu incamerato da Gregorio XIII, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 771-772; P. Bartolozzi, *Celleno*, in *Tuscia Viterbese, II*, cit., pp. 159-161; G. Romagnoli, *Ferento e la teverina viterbese* cit., pp. 160.

39 Cfr. G. Capocaccia, F. Macchioni (curr.), *Statuto della Città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, Bagnorea (Bagnoregio) 1921, Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CCII (*De duplicatione pene, et ubi et quando*), p. 122: «*Statuimus et ordinamus, quod in omnibus malleficiis et dampnis datis faciendisper aliquam personam in plateis publicis…et de nocte commissis pene dupplicentur*». Lo statuto del 1373 dell'edizione citata (l'edizione è condotta su una copia del 1433), è quello riformato nel 1373 dopo che la città era stata recuperata al dominio della Santa Sede. Sulle vicende storiche di Bagnorea (Bagnoregio), sorto a Comune civico già prima del 1150 e sede vescovile, che fu con brevi intervalli sempre direttamente soggetto alla S. Sede, cfr. F. Macchioni, *Storia civile e religiosa della città di Bagnoregio dai tempi antichi sino all'anno 1503*, Viterbo 1956, pp. 126-130; G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 749-754; F. Petrangeli Papini, *Bagnoregio: cronologia storica*, Viterbo 1972; P. Bartolozzi, *Bagnoregio*, in *Tuscia Viterbese, II*, cit., pp. 13-15. Per gli altri statuti cfr. *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 19 (*Che de nocte la pena debbia duplicare, et che de simile in simile se proceda*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

notturno era considerato giuridicamente rilevante, è interessante notare come veniva definito dalle norme, evidentemente per evitare contestazioni e fraintendimenti. Si puntualizzava con chiarezza sia il termine d'inizio che la fine, legati alle abitudini della vita quotidiana e ai tempi dettati dalla natura: per notte doveva intendersi l'arco di tempo che andava 'dal suono dell'Ave Maria' ovvero dal rintocco delle campane della Chiesa che invitava i fedeli alla preghiera serale, fino all'Aurora, seguendo le variazioni stagionali del sorgere del sole (*Tempus vero nocturnum intelligatur post sonum Campanae Ave Mariae, usque ad crepusculum*)[40].

Gli ulteriori elementi che caratterizzavano il danno dato, incidendo sul calcolo della misura sanzionatoria, erano legati al tipo di coltura, bene o attività oggetto del danneggiamento, come anche al periodo dell'anno in cui si verificava l'evento. Questo perché la legislazione di una società prettamente agraria non poteva non dare il giusto rilievo alle stagioni colturali, con le diverse fasi di ogni coltivazione, dalla semina al raccolto. È evidente, peraltro, che dalla particolare attenzione e severità con cui veniva sanzionato il danno arrecato ad una specifica risorsa, se ne deduce quanto essa fosse preziosa per l'economia di quel determinato territorio[41]. Chiaro esempio in tal senso era la coltivazione della vite, diffusa e importante in tutta la regione laziale e anche nella Tuscia[42], ma

in danni dati), p. 330; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. XVIIII (*Che de notte la pena debbia duplicare e che de simile in simile se proceda*), p. 268; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit. Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XL (*De duplicatione penarum*), p. 166.

40 Cfr. *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit. Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XL (*De duplicatione penarum*), p. 166. Si veda anche lo *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CCII (*De duplicatione pene, et ubi et quando*), p. 122: «*Nox vero intelligatur post secundum sonum campanarum ecclesie Sancti Donati et sancti Nicolai, que pulsantur de sero, usque ad sonum matutini dictarum ecclesiarum*».

41 Sugli statuti come fonte per la ricostruzione della storia agraria si veda di recente A. Cortonesi, *Statuti comunali e storia agraria (Italia centro-settentrionale, XII-XV). Appunti sparsi sull'uso di una fonte*, in G. Giammaria e S. Notari (curr.), *Gli statuti del Lazio meridionale*, cit., pp. 149-172; Id., *Statuti e storia agraria: una nota storiografica*, in E. Angiolini, B. Borghi et al. (curr.), *La libertà di decidere. Da Cento a Cento 1993-2024*, cit., pp. 231-238.

42 Sulla viticoltura nel territorio alto-laziale cfr. A. Cortonesi, *La viticoltura alto-laziale nei secoli XIII-XIV*, in Id., *Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale*, Bologna 1989, pp. 51-80 (ora in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia*, cit., con il titolo *Vite e vino nell'alto Lazio nei secoli XIII-XV*, p. 281 ss.). Sulla tutela delle vigne negli statuti laziali cfr. A. Cortonesi, *La vitivinicoltura negli statuti medievali del Lazio*, in M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula (curr.), *La vite e il vino: Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Vol. I, Roma 2000, pp. 35-45; nello stesso volume anche E. Dezza, *La vite e il vino nella legislazione statutaria. Note introduttive*, pp. 3-21. Sulla viticoltura e il vino in età medievale e moderna una sintesi, con bibliografia in calce, in A.I. Pini, *Vite e vino*, in G. Pinto, C. Poni, U. Tucci (curr.), *Storia dell'agricoltura italiana. II: Il medioevo e l'età moderna*, Firenze 2002, pp. 475-487. Al riguardo si veda, comunque, anche A. Cortonesi, *Colture, pratiche agrarie e allevamenti nel Lazio bassomedievale. Testimonianze della legislazione statutaria*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», CI (1978), pp. 95-220, in particolare pp. 144-

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

soprattutto nel Comune di Montefiascone, una località ancora oggi particolarmente nota per la produzione vinicola[43]. Nello Statuto montefiasconese del 1471[44], infatti, proprio per evitare ogni tipo di danno o ruberia, oltre ai più consueti divieti di entrare *personaliter* o di far entrare il bestiame nelle vigne nel periodo in cui cominciavano a riempirsi di frutti, ovvero da agosto a fine vendemmia, si arrivava sino al punto di vietare sempre e a chiunque, compresi i bambini, l'accesso alle vigne altrui anche solo per spigolare o raccogliere olive o finocchi[45]. Anche a Bieda era stata introdotta la stessa preclusione, ma solo da maggio a novembre, salvo poi aggiungere che le donne «*nullo tempore per vineas alienas ire possint*»[46]. Anche ai cacciatori era interdetto l'ingresso alle vigne per buona parte

158.

43 Cfr. A. Quattranni, *Tutela ambientale e coltivazioni agricole nelle norme statutarie di Montefiascone*, in «Rivista storica del Lazio», VI (1997), pp. 61-73. Sul Comune e la rocca di Montefiascone, che è stata anche sede della curia provinciale del Rettore del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia' sino alla metà del '300, cfr. L. Pieri Buti, *Storia di Montefiascone*, Montefiascone 1870; G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 743-747; M. Antonelli, *Le origini del Comune di Montefiascone*, in «L'Eco della Diocesi di Montefiascone», XXIV-XXV (1918), rist. in G. Breccola (cur.), *L'opera completa di Mercurio Antonelli. 1914-1941*, IV, Montefiascone (VT) 2006, pp. 55-58; G. Gavelli, *Montefiascone*, in *Tuscia Viterbese, II*, cit., pp. 247-251; nonché A. Lanconelli, *Oltre i confini di Siena: le fortificazioni pontificie nella terra del Patrimonio*, in M. Marrocchi (cur.), *Fortilizi e campi di battaglia nel medioevo attorno a Siena, Atti del convegno*, Siena, 25-26, ottobre 1996, Siena 1999, pp. 103-116 (rist. con il titolo *Le rocche pontificie nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia: tra controllo politico e difesa militare*, in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia*, cit., pp. 105-120); A. Lanconelli, *Le "expense pro reparationibus rocche Montisflasconis" (1348-1359). Note sull'attività edilizia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, in *Le chiavi della memoria. Miscellanea in occasione del I centenario della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatico e Archivistica*, a cura dell'Associazione degli ex-allievi, Città del Vaticano 1984, pp. 385-409 (rist. con il titolo *L'attività edilizia nella provincia del Patrimonio. La rocca di Montefiascone [1348-1359]*, in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia*, cit., pp. 361-381).

44 Cfr. *Statutum vetus civitatis Montis Falisci*, edito a cura di E. De Maria, *Antichi Statuti della città di Montefiascone*, vol. I, Roma 2012, pp. 11-216 [https://storiedituscia.jimdofree.com/montefiascone/]. È la trascrizione fatta da Elettra De Maria (su traccia preesistente di Don Domenico Cruciani e Leone Mezzetti) della copia realizzata nel 1715 da Francesco Bisenzio dello *Statutum vetus* di Montefiascone del 1471. Degli Statuti di Montefiascone si conservano nell'Archivio storico del comune due copie, che, su incarico del Consiglio Generale della Comunità, sono state fatte fare entrambe nel 1715 dal notaio Fabrizio Bisenzio, che distinse i testi intitolandoli: *Copia Statuti Veteris Civitatis Montis Falisci* e *Copia Statuti novi Civitatis Montis Falisci editi de mandato Cardinalis Farnesij Gubernatoris Perpetui*. Lo *Statutum vetus* risale al 1471, mentre il secondo, lo *Statutum novum*, al 1584.

45 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib V (*Damnorum datorum*), cap. XVII (*Quod nullus vadat per vineas alienas*), p. 187: «*Item statuimus, et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat ire per vineas alienas spiculando seu colligendo olivas vel feniculum…et contrafaciens non possit se excusare ratione minoris etatis si fuerit minor septem annis…*».

46 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 16 (*Quod nullus vadat per vineas alienas*), p. 246: «*Nulla persona vadat per vineas alienas uvis plenas, ire vel stare presumat, a kalendis mensis maii usque a kalendis novembris, spiculando seu colligendo finochium…A kalendis*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

dell'anno, visto i danni che causavano i loro cani, lasciandoli liberi di cacciare solo nei mesi invernali, e cioè da novembre a marzo (*Nullus etiam ratione venandi vel aucupandi debeat intrare vineam alienam a Kalendis mensis Martij usque ad Kalendas mensis Novembris*)[47]. Se la proibizione nei confronti dei cacciatori funzionava in questo modo un po' da tutte le parti, una posizione diversa era, invece, espressa dallo statuto della *terra* di Acquapendente, risalente alla metà del Quattrocento (1447-1455) e tuttora tramandato in forma manoscritta[48]. In questo testo, infatti, si stabilisce che i cacciatori potevano entrare liberamente nelle vigne durante tutto l'anno, con l'unica avvertenza di dover pagare il doppio di ogni danno che avessero causato nel periodo che andava da aprile a vendemmia conclusa (*dum modo in vineis non dent aliquod dampnum, quod si darent tunc ei pena pro dicto danno dato duplicetur*); erano, inoltre, autorizzati a non far indossare ai loro cani l'*uncino*, una sorta di collare di cui, invece, tutti gli altri dovevano essere dotati, e di cui qualche fonte ci riporta anche le caratteristiche.[49] I cani, infatti,

vero novembris usque ad kalendas maii, liceat unicuique sine danno ire per vineas alienas impune…Femine tamen nullo tempore per vineas alienas ire possint…».

47 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib V (*Damnorum datorum*), cap. II (*Quod nullus inferat damnum in aliqua possessione aliena*), p. 181. In tal senso anche lo *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IV (*Dampnorum datorum*), cap. CCLXVII (*Quod tempore venatores non possint intrare vineas plenas*), p. 154.

48 Cfr. *Acquapendente, Archivio Storico Comunale* (=ASC)*, Statuti n. 2*, cc. 27-189, *Statuto* Sec. XV (1447-1455); lo statuto si tramanda nella seconda parte (cc. 27-189) di un codice (ASC, *Statuti n. 2*), appartenente all'Archivio storico comunale di Acquapendente che si trova presso la Biblioteca del Comune. Sugli statuti conosciuti di Acquapendente e, in particolare, su quello qui esaminato e sul manoscritto che lo conserva, cfr. L. Andreani, *Gli statuti di Acquapendente [Secc. XIV-XIX],* Grotte di Castro 2004, pp. 35-37. Su Acquapendente, *terra*, castellania e importante comune a nord di Viterbo sulla via Cassia, a confine con i territori toscani, da sempre oggetto delle mire espansionistiche di Orvieto, cfr. N. Costantini, *Memorie storiche di Acquapendente*, Roma 1903 (rist. anast. Acquapendente 1982); G. Silvestrelli, *Città, castelli*, cit., pp. 796-799; P. Bartolozzi, *Acquapendente*, in *Tuscia Viterbese, II*, cit., pp. 1-4; P. Biondi, *Le origini del Comune di Acquapendente e la madonna del Fiore*, Roma 1996. Sia nei testi statutari, che nei Registri del cardinale Albornoz sui diritti vantati dalla Chiesa sulle località del Patrimonio di San Pietro in Tuscia (cfr. P. Fabre, *Un registre caméral du cardinal Albornoz en 1364*, cit., p. 140).

49 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455)*,* ASC*, Statuti n. 2*, Lib. IV (*Damnorum datorum*), rubr. XLVIIII (*Quod aucupatores et venatores possint ire per vineas et canem portent uncinum*), ff. 121*v*-122*r*: «*Venatoribus et aucupatoribus…per quascumque vineas liceat ire venatum et aucupatum sine pena, preterquam a kalendis aprilis usque quo in vinea quam intraverit fuerit vendenbiata dum modo in vineis non dent aliquod dampnum, quod si darent tunc eis pena pro dicto danno duplicetur. Et canes dictorum venatorum non teneantur portare uncinum aliquo tempore. Et de hoc domini ipsorum non teneantur ad penam. Alii vero canes non inferant dannum in vinea aliena, quod si secus fieret pro quolibet cane et qualibet vite decem solidorum et dampnum patienti emendet usque in quantitatem viginti solidorum ab inde supra secundum extimationem extimatorum Communis et teneantur dicti canes portare uncino a festo Assumptionis Gloriosissime Matris Marie Semper Virginis, quod est de mense augusti usque quo vinee fuerint vendenbiate ad penam quinque solidorum pro quolibet cane, et dominus canis teneatur solvere dictam penam. Et quilibet possit accusare ethabeat tertiam partem banni et stetur*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

suscitavano una grande apprensione soprattutto quando le vigne erano 'piene' e per questo dovevano avere l'*uncino* oppure essere tenuti legati o ad una certa distanza dai vigneti (*ultra quatuor balistratas*), pena l'irrogazione di pesanti punizioni[50]: nello statuto del Ducato di Castro e Ronciglione, risalente al 1558, se venivano scoperti nelle vigne 'cariche' a far danno senza uncino, potevano anche essere uccisi (…*et possit canis dicto tempore sine uncino repertus impune vulnerari et occidi*)[51]. Facoltà che a Bieda poteva essere esercitata anche nei confronti dei porci trovati nelle stesse circostanze[52]. Anche a Viterbo i padroni o i loro coloni o servitori, potevano uccidere i cani e i porci che venivano sorpresi nelle vigne piene a far danno e, oltre ai più consueti divieti di ingresso e pascolo per uomini e animali, nello Statuto si stabilisce anche di nominare per sei mesi quattro ufficiali comunali (*Rectores vinearum*), con lo specifico compito di vigilare sulle vigne e denunciare i danni riscontrati[53]. Prima di Viterbo anche a Bieda e nel

iuramento accusatoris et teneatur sibi credentia». Per le caratteristiche dell'*uncino*, cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib V (*Damnorum datorum*) cap. XXVIII (*De pena canis intrantis in vineam non habentis uncinum*), p. 191: «…*et uncini sint longitudinis unius semissi, et ipse uncinus sit duarum unciarum*…»; *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. V (*De Damnis datis manualiter*), cap. 177 (*De cane eunte sine uncino tempore uvarum*), p. XCV: «…*ligare ad gulam ipsius canis unum uncinum forte et lungitudinis unius palmi*…».

50 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib V (*Damnorum datorum*) cap. XXVIII (*De pena canis intrantis in vineam non habentis uncinum*), p. 191: «*Item statuimus, et ordinamus quod quilibet pecudarius sive bubulcus vel pastor, vel aliquis alius de Civitate Montisflasconis habens Canem sive Canes a festo S[anctae] Mariae mensis Augusti usque ad medium mensis Octobris teneat, et custodiat ipsos Canes, ita quod Canes non dent damnum inter vineas alterius plenas ad penam XX soldorum paparinorum pro quolibet, et qualibet vice Canis vero inventus sine uncino dicto tempore sit pena X soldorum, et licitum sit pecudarijs tenere Canes ultra quatuor balistratas a vineis sine uncino absque pena*…». Si vedano, ad esempio, anche lo *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), CCXXXVIII (*Quod pecudes et crape non stent ad iacendum prope vineas, et quod canes habeant uncinum ad collum*) pp. 139-140; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XIX (*Della pena del cane che entrasse in vigna*), pp. 246-247; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Bledè*), rubr. 22 (*De canibus vineam intrantibus cum uncino vel sine*), p. 250; *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. 81 (*De li cani non vadino senza uncino*), pp. 24-25; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 17 (*Della pena delli cani che danno daranno nelle vigne*), p. 329; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. XVII (*Della pena delli cani, che daranno danno nelle vigne*), p. 276.

51 Cfr. *Volumen statutorum in quo continetur Decreta Leges et Reformationes utriusque status Castri et Roncilionis aedita per Illustrissimum Ducem Octavium Farnesium*, Valentani: per Petrum Matheum Thesorii, 1558, Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 32 (*De canibus damnum dantibus*), ff. 133*v*-134*r*. Su questo statuto cfr. G. Micheli, *Gli Statuti Farnesiani del Ducato di Castro e Ronciglione*, Parma 1938, pp. 1-18; nonché C.M. D'Orazi, *Gli Statuti farnesiani degli Stati di Castro e Ronciglione*, in *Atti del Convegno 'I Farnese: trecento anni di storia' (Gradoli, 8-10 ottobre 1987)*, Viterbo 1990, pp. 3-18.

52 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Bledè*), rubr. 19 (*Quod pecudarii non retineant pecudes vel capras prope vineas cum canibus et in vinea porcus interfici possit*), p. 248.

53 Cfr. *Statuto di Viterbo* (a. 1649), ASCV, *ms.* II. F. 5. 6, Lib. VI, rubr. VII (*De bandita vinearum et*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Ducato di Castro e Ronciglione era stato adottato lo stesso provvedimento e soprattutto per il periodo più favorevole alla coltivazione e fino a vendemmia completata[54].

Era punito con grande severità anche chi coglieva o danneggiava i germogli delle viti[55] o chi tagliava le piante o i loro tralci (*incisor vinearum*), tanto che in alcuni luoghi si prevedeva l'irrogazione della pena corporale dell'amputazione della mano destra a carico di chi non riusciva a pagare le somme dovute per la multa e il risarcimento. In tal senso si pronunciano gli Statuti di Bagnoregio e Montefiascone, nonché più tardi anche quelli di Castel di Piero e Graffignano, nei quali, peraltro, l'illecito era incluso nel Libro III *maleficiorum*, venendo giudicato di particolare gravità soprattutto quando si presentava doloso, ovvero in buona parte dei casi[56]. L'attenzione con cui gli *statutarii* cittadini e castrensi guardavano alle esigenze di tutela della pratica viticola era, infatti, notevole e non si manifestava solo proteggendo le piante, ma anche raccomandando che le vigne fossero in qualche modo *clusae* con recinzioni, siepi o fossi e sanzionando duramente anche i danni fatti a questi ultimi. Siepi, muri, palizzate, staccionate e qualunque tipo di recinzione, anche naturale, si trovasse a delimitare possedimenti privati o coltivazioni era considerato un bene assolutamente prezioso e meritevole di essere difeso contro ogni tipo di danneggiamento, cosa che accadeva pressoché dovunque[57].

prohibita approquinquatione illius), ff. 64*r*-65*r*.

54 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 38 (*De custodibus vinearum et pratorum*), pp. 262, 264; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 34 (*De custodibus ad vineas ponendis*), ff. 134*v*-135*r*.

55 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terre Blede*), rubr. 13 (*De pena colligentis plntones vel sagittulos de vineis alienis*), p. 244.

56 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit. Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CLIII (*De pena incidentis vineam alienam*), p. 98; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. III (*De maleficiis*), cap. XLVI (*De pena incidentis vineam alienam*), p. 143; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. III (*Delli malefitii*), cap. 45 (*Della pena de chi tagliasse, vigna o pergola*), p. 287; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. III (*De malefitii*), cap. XXXXV (*Della pena de chi tagliasse, vigna, o pergola*), pp. 186-187.

57 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (1447-1455), ASC, *Statuti n. 2*, Lib. IV (*Damnorum datorum*), rubr. LXVIII (*De pena bovum porcorum vel caprarum corrodentium sepes*), f. 125*r* e rubr. XLVI (*De pena incidentis sepes vel arbores alterius*), f. 121*r*; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib V (*Damnorum datorum*), cap. XLII (*De pena damnum dantium in sepibus vinearum*), p. 196; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 7 (*De paena frangentis sepem alicuius possessionis*), ff. 126*r-v*; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 7 (*Della pena de chi tagliasse siepe de vigna, orto o chiusura d'altri*), pp. 322-323; *Statuto* di *Barbarano* (a. 1613), Lib. IV, cap. XLIII (*De damnum dantibus in vineis, clausuris, sepibus, et hortis*…), ff. 97-98; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. VII (*Della pena di chi tagliasse sepe de vigna, orto o chiusura*), p. 271; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XXVI (*De poena devastantis muros, saepes, formas, vada, et stenas possessionum alienarum*), p. 159.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

In base agli stessi principi erano ovviamente tutelati anche gli olivi e gli alberi da frutto[58], così come tutto quello che veniva coltivato negli orti e nelle *clausurae* in generale, definite come quel pezzo di terra: «*circumdatus muris vel sepibus vel formis*»[59]. I danni che potevano essere arrecati agli alberi fruttiferi, agli orti, ai coltivi e a tutto quanto ruotava attorno all'attività agricola, ispiravano ai legislatori comunali una casistica assai ampia. Volendo sintetizzare, per prima cosa si vietava di entrare e far danno, personalmente o con animali, sia negli orti che nei campi lavorati, nei frutteti, negli oliveti e in particolar modo quando si avvicinava il periodo del raccolto, così come si vietava a chiunque di cogliere olive o frutta da alberi altrui e soprattutto di asportare abusivamente i prodotti dalle varie proprietà[60]. Oltre alle consuete aggravanti, il criterio che in questo caso determinava l'inasprimento delle sanzioni era dovuto principalmente al fatto che le colture si trovassero all'interno di possedimenti recintati o meno[61].

Tra i numerosi altri beni e coltivazioni oggetto di salvaguardia, bisogna ricordare il grano e i cereali in genere, sia quando ancora si trovavano sulla pianta, che dopo la raccolta e nel momento della conservazione [62], così come i terreni

58 Sull'olivo e l'olio in Italia, in generale, cfr. G. Pinto, *Olivo e olio*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, cit., pp. 489-501, con bibliografia. Sull'olivo nell'agro viterbese si veda A. Lanconelli, *La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento*, Bologna 1994, pp. 103-121.

59 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXII (*De pena dampnum dantis in calusura aliena vel in alio loco*), p. 131; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 5 (*Della pena de chi darrà danno in orto o chiusura d'altri*), p. 321; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. V (*Della pena de chi darà danno in orto, o chiusura*), pp. 268-269.

60 Anche il solo anche entrare negli orti e nelle *clausurae* senza fare niente comportava una sanzione, cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXVII (*De pena dampnum dantis in orto alieno*), pp. 129-130: «…*et si dictum ortum intraverit et ex inde nichil collegerit, solvat nomine pene communi Balneoregii, vice qualibet, quinque soldos denariorum*…»; cap. CCXXII (*De pena dampnum dantis in calusura aliena vel in alio loco*), p. 131: «…*quod si quis intraverit clausuram alienam de die, solvat vice qualibet communi Balneoregii quinque soldos denariorum*…». Lo stesso si disponeva anche negli Statuti di Castel di Piero (ed. cit., Lib. V, cap. 5, p. 321) e Graffignano (Lib. V, cap. V, pp. 268-269), cfr. nota *supra*.

61 Cfr. *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. V (*De damnis datis manualiter*), cap. 154 (*De pena damnum dantium cum bestijs grossis in possessionibus restrictis*) e cap. 155 (*De pena damnum dantium cum bestiis grossis in hortis et leguminibus*), p. LXXXVI: «…*quod bestie bovine damnum dantes in hortis reclusis ubi essent caules … puniantur pena pro qualibet bestia solidorum duodecim … si vero in dicta horta et legumina fuerint in locis non reclusis et restrictis puniantur in medietate dictarum penarum*…».

62 In tal senso si può vedere il testo dello statuto baronale della piccola comunità rurale di Montecalvello, redatto da Nicola e Gregorio Monaldeschi nel 1532, nel quale al Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 8 (*De pena metentis bladum alterius*), f. 66*v*, si puniva sia chi miete il grano nel terreno altrui sulla pianta ancora verde, sia quando la pianta è secca, lo statuto è stato riprodotto in foto nel volume di R. Santoni, M. Montalto, (cur.), *Lo statuto di Montecalvello 1532. Gian Rinaldo*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

lasciati a foraggio, particolarmente protetti dalle invasioni del bestiame soprattutto prima che il fieno venisse falciato[63]. Un'attenta vigilanza si esercitava a favore di quei prodotti molto utilizzati in tutte le attività agricole, come le canne[64], o particolarmente pregiati, come lo zafferano[65]. Lo zafferano era ospite abituale delle *clausurae* ortive della Tuscia, veniva usato in campo medicinale e come spezia, era molto richiesto sul mercato e ben pagato, cosa che lo rendeva un articolo alquanto redditizio (*Et se alcuno cogliesse zaffarano in beni altrui paghi de pena V libre*)[66]. Una coltivazione particolarmente florida nel viterbese e zone limitrofe, anche in considerazione del fatto che a Viterbo erano a disposizione per la lavorazione delle fibre le *piscinae* di acque termali situate in *plano Balnei*, era quella delle piante tessili, come canapa e lino, molto utili per i loro vari impieghi e commercialmente molto remunerative[67]. Una certa importanza sembra avere

Monaldeschi alla corte della Regina Cristina di Svezia, Grotte S. Stefano 1997, dove si trova anche la ricostruzione e traduzione in lingua latina dello stesso fatta da A. Goletti (per la traduz. della rubr. 8 Lib. IV cfr. p. 117). Sull'importanza e la diffusione della cerealicoltura nella Tuscia e sulle varie tipologie di cereali coltivate, cfr. A. Cortonesi, *Colture, pratiche agrarie e allevamenti*, cit., pp. 103- 111; A. Lanconelli, *La terra buona*, cit., pp. 53-82. Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. VII (*De poena damnum dantium cum Bestijs in bladis*), p. 184. Sul castello e la comunità di Montecalvello, nelle vicinanze di Viterbo, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli* cit., pp. 803-805.

63 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXXVII (*De pena bovum et aliarum bestiarum grossarum pasturantium in pratis alienis*), pp. 138-139.

64 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXXII (*De pena incidentis cannas vel ceppos de canneto alieno et portantis cannas*), pp. 136-137; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XV (*De pena portantis cannas*), p. 187; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 8 (*De damno dato in canneto*), f. 126*v*; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit. Lib. IV (*Damnorum datorum terre Blede*), rubr. 15 (*De damno dato in canneto*), f. 126*v*; *Statuto* di *Barbarano* (a. 1613), Lib. IV, cap. XXVIII (*De colligentibus cannas*), f. 91; *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. V (*De Damnis datis manualiter*), cap. 135 (*De pena damnum dantium in cacchiarjis et candetis*), p. LXXIX.

65 Sulla coltivazione dello zafferano, diffusa in tutto il Lazio e, in particolare, nel viterbese, cfr. A. Cortonesi, *Colture, pratiche agrarie*, cit., p. 169; A. Lanconelli, *La terra buona*, cit., pp. 97-100.

66 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* a. 1467, ed. cit., Lib. IV, rubr. III, p. 235. Per norme apposite a tutela dello zafferano cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IV (*Dampnorum datorum*), cap. CCLXXIII (*De pena dampnum dantium personaliter et cum bestiis in orto zafferani*), p. 156; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XXXIX (*De poena damnum dantium in Zaffaramen cum bestijs, et sine personaliter*), p. 195.

67 Cfr. *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. 77 (*De chi d.d. con bestie in canepe lino et miglio*), p. 24.; *Statuto di Montecalvello* (a. 1532), Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 39 (*De pena damnis datis in lino et canape cum bestijs grossis et minutis*), f. 71*r*, traduz. in ed. cit. pp. 120-121. Sull'orticoltura e la linicoltura a Viterbo nel medioevo cfr. A. Cortonesi, *Orticoltura e linicoltura a Viterbo nel Duecento e nel primo Trecento*, in Id., *Il lavoro del contadino*, cit., pp. 3-49; Id., *Per la storia delle colture tessili nell'Italia bassomedievale: il lino e la canapa nelle campagne laziali*, in «Latium», II (1985), pp. 101-139, in particolare p. 126 ss.; Id., *Linum usitatissimum. Coltivazione e primo trattamento del lino*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

questa coltura per gli abitanti di Vallerano, nonostante il paese si trovi sui Monti Cimini, visto che nel testo statutario si dedicano due apposite rubriche a rappresentare e sanzionare i danni che uomini e animali potevano provocare a canapa e lino[68].

Irrinunciabile fonte di ricchezza e sostentamento per la popolazione erano anche i boschi e le selve[69], e proprio in ordine a tale indispensabilità, negli statuti si trovavano norme contro ogni tipo di danno che poteva esservi arrecato, dal taglio, alla raccolta illecita di frutti o legname, al pascolo abusivo, agli incendi di vario genere[70]. Così come era stato fatto per le vigne, in alcuni Comuni si riteneva necessario nominare appositi *custodes super silvis*, che dovevano vigilare contro il rischio di danni e accusare quanti ne facessero, come avveniva, ad esempio a Celleno, dove gli incaricati risultavano quattro (presumibilmente uno per ogni bosco comunitario)[71]. Direttive specifiche erano introdotte a favore delle querce e dei querceti, ma ancor più importanti erano le castagne e i castagneti, particolarmente diffusi nella Tuscia sia nella zona intorno al lago di Bolsena, sui monti Volsini, che su quelli Cimini, comprendenti il bacino del lago di Vico[72]. A

nell'Italia medievale (secoli XI-XV), in R. Mucciarelli e M. Pellegrini (curr.), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni*, Tomo I, Arcidosso 2021, pp. 459-492, in particolare pp. 462 e 479-487. Sulla lavorazione del lino a Viterbo nel 'piano dei Bagni' situato a sud-ovest della città a 2 Km circa, si può leggere anche la testimonianza di C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo*, I, Roma 1887, pp. 525-526 n. 2, che ci informa che tale 'piano dei Bagni' si chiama così: «per la gran quantità di terme romane di cui è gremito, anticamente alimentate dalle acque termo-minerali che pullulano per ogni intorno: la cui polla principale è il celebre Bullicame visto e descritto da Dante (Inf. C. XIV v. 79). Queste acque sono, da tempo remotissimo raccolte entro conserve, dette piscine, nelle quali si pongono nell'agosto a macerare gli steli delle canapi e dei lini».

68 Cfr. *Statuto di Vallerano* 1534, Lib. V (*De damnis datis manualiter*), cap. 149 (*De pena damnum dantium in canepis et linis*), p. LXXXIII; cap. 156 (*De pena damnum dantium cum bestijs grossis in pratis, canepis et linis*), p. LXXXVI.

69 Sui boschi quale risorsa fondamentale per la vita delle comunità cfr. B. Andreolli, M. Montanari (curr.), *Il bosco nel Medioevo*, Bologna, 1988, 2ª ed. 1995; B. Andreolli, *L'uso del bosco e degli incolti*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, cit., pp. 123-144 (ivi bibl.); per i territori della Tuscia, si veda A. Lanconelli, *Boschi e pascoli*, in *La terra buona*, cit., pp. 123-140 (ora in A. Cortonesi-A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia* cit., con il titolo *Boschi, pascoli e allevamento nel territorio viterbese medievale*, pp. 193-215).

70 Le norme al riguardo sono tantissime e di vario genere, si vedano a titolo di esempio: cfr. *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533)*,* ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. CII (*De chi darà danni in cerqueti de altri*), p. 29; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*) cap. 12 (*Della pena de chi battesse noce, cerque o castagne*), p. 325; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. XII (*Della pena de chi battesse cerque, noci, o castagne*), p. 272.

71 Cfr. *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. III (*Extraordinariorum*), rubr. XI (*De quatuor custodibus super silvis*), p. 110.

72 Sul castagno e la sua presenza nell'Alto Lazio cfr. A. Cortonesi, *Colture, pratiche agrarie*, cit., pp. 161-164; Id., *Il castagno nell'Italia medievale*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XLIII (2003), pp.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Bagnoregio, dove era documentata una presenza significativa del castagno da frutto e da taglio, i castagneti e il raccolto erano preservati vietando agli uomini e al bestiame, in particolare a quello minuto come capre, pecore o maiali, di entrarvi nel periodo autunnale, e punendo tagli abusivi e furti vari, ma soprattutto erano protetti i boschi cedui di castagno (*silvas remissiccias de castaneto*)[73]. In questi boschi, infatti, nel particolare caso del castagno – ma lo si faceva in genere per tutti i boschi cedui anche di altre piante – andava precluso l'accesso al bestiame per due o tre anni dopo il taglio, perché quando gli alberi 'ricacciavano' bisognava consentire alle nuove gemme di svilupparsi e irrobustirsi[74]. A Vallerano, ad esempio, si distinguevano le piante di castagne innestate, protette al pari degli alberi fruttiferi, da quelle *vallanacee*, non innestate e meno apprezzate[75], mentre ad Acquapendente era predisposta a favore del castagno tutta una normativa ferrea: a nessuno, infatti, neanche agli stessi proprietari, era consentito tagliare una pianta senza l'autorizzazione del Comune, oltre al divieto permanente, e non solo in autunno, d'ingresso e pascolo nei castagneti per il bestiame grosso e minuto e il veto sulla raccolta abusiva dei frutti[76].

13-55, in particolare pp. 32-33.

73 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), capp. CCXXXXIII (*De pena incidentis seu dampnum dantis et lignantis in silvis alienis castaneorum*) e CCXXXXVIIII (*De pena intrantium silvas castanearum, et pecudum, craparum et porcorum in eisdem, ad colligendum castaneas*), pp. 142, 144. Sullo Statuto di Bagnoregio del 1373 e sulle risorse economiche e le attività produttive di questa comunità in età medievale, cfr. G. Baciarello, *Risorse economiche e attività produttive di una comunità medievale. Bagnoregio e lo Statuto del 1373*, in «Rivista storica del Lazio», VI (1997), pp. 41-59.

74 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), capp. CCXXXV (*De pena bovum, bufalorum et craparum dampnum dantium in silvis remissiccis castanearum*) e CCXXXXVIII (*De pena pecudum, craparum, et porcorum intrantium silvas remissiccias*), pp. 138, 144; a Bagnoregio era tutelato in modo particolare anche il bosco locale detto 'di Carbonara', dove buoi, bufali e capre non potevano pascolare per due anni quando gli alberi erano stati tagliati, cap. CCXXXVI (*De pena bovum, bufalorum et craparum pasturantium in silva remissiccia Carbonarie*), p 138; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XXIII (*Quod nullus mittat aliquam bestiam ad pascuandum in silvis incisis, nec damnum dent ad quercus, et glandes*), p. 189.

75 Cfr. *Statuto di Vallerano* (a. 1534), Lib. V (*De damnis datis manualiter*), capp. 129 (*De pena colligentium castaneas*), p. LXXVII, 137 (*De pena incidentium arbores domesticas*): «*…quod si aliquis inciserit aliquam arborem domesticam et fructiferam, videlicet castaneos insitos, olivas, quercus, sterpos, et omnes alias arbores domesticas et fructiferas…solvat…libras tres…*», 138 (*De pena jncidentium castaneos Vallanacios*): «*…si quis inciserit aliquem castaneum Vallanaciun sive non insitum…incidat in penam decem solidorum…*»; si tutelano ovviamente anche tutti i boschi cedui, cap. 141 (*De pena incidentium cesas*), pp. LXXIX-LXXXI. Sul punto anche F. Piccioni, *Vallerano e il suo Statuto*, cit., pp. lxvi-lxviii.

76 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC, *Statuti n. 2*, Lib. IV (*Damnorum datorum*), rubrr. II (*De modo incidendi castagnieta*) e VI (*Quod bestie non intrent in castagneta seu silvis alicuius*), ff. 112*v*-113*r*; XXI (*De pena colligentis vel excutientis nuces vel castagnas*), f. 116*v*; LXVI (*De bestiis non pasturandis in castagnetis seu silvis alterius*), f. 124*v*.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Grandissima sollecitudine era impiegata per contrastare i danni che potevano essere provocati in vario modo all'apicoltura o all'allevamento dei piccioni, visto il rilievo che queste attività e i loro prodotti avevano per la vita quotidiana e l'economia dell'epoca. Nell'allevamento dei volatili, infatti, era molto importante e comunissimo quello del colombo domestico, prezioso non solo per la disponibilità della carne, ma anche perché se ne ricavava un concime ad alta concentrazione di azoto, il cosiddetto 'colombino', molto apprezzato e usato soprattutto nelle vigne[77]. A Bagnoregio, ad esempio, i danneggiamenti e le rotture inflitte alle colombaie erano punite con una multa aumentata in rapporto al numero di colombi che vi si trovavano e se il condannato nel caso più grave non la poteva pagare, doveva essergli amputata la mano destra o essere frustato nella pubblica via[78]. È evidente che questo tipo di illeciti venivano giudicati particolarmente pregiudizievoli per gli interessi comunitari e per questo in molti testi oltre ad essere perseguiti con misure sanzionatorie draconiane, si trovano anche compresi tra i *maleficii*[79]; non solo, ma la facoltà di presentare l'accusa era concessa non solo al proprietario del bene o a chi per lui, ma anche a qualunque altro cittadino (*quivis de populo*)[80]. Si consideri al riguardo che a Vitorchiano ancora nel seicento, l'uccisione o il furto di colombi doloso, era punito con una multa e tre tratti di corda[81].

Con la stessa durezza era protetta l'apicoltura, da cui si ricavavano il miele e la cera, due prodotti importantissimi per l'epoca: il primo è un conservante, un

[77] Sull'allevamento degli animali da cortile, tra cui i colombi domestici, cfr. A. Cortonesi, *L'allevamento*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, cit., pp. 83-121, in particolare pp. 113-114.

[78] Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), Lib. III (*Malleficiorum*), capp. CLXV (*De pena frangentis aliquam columbariam*): «*quicumque fregerit aliquam columbariam ubi sint columbi ab octo supra, solvat pro qualibet vice vigintiquinque libras, et si fuerint ab octo infra, solvat libras decem, et si dictam penam XXV librarum solvere non poterit, manus dextra eidem amputetur, ita quod a brachio separetur, et si penam decem librarum non solverit, fustigetur per civitatem predicatam de die*» e CLXVI (*De pena uccellantis ad columbos columbarie cum retibusentis aliquam columbariam*), p. 104.

[79] Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC, *Statuti n. 2*, Lib. III (*Maleficiorum*), rubr. XXXVIII (*De pena frangentis columbariam alterius*), f. 98*v*. «*Columbariam alterius ad quam reddent et reducuntur columbi si quis ruperit vel frangerit vel frangendo intraverit solvat nomine pene centum librarum denariorum et dampnum in duplo patienti emendet et quilibet possit accusare…*»; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. III (*De Maleficiis*), cap. XLIV (*De pena furantis pullos, et Anseres et columbos de Columbariis*), p. 142; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. III, rubr. XXVIII (*Della pena de chi guastasse, o rompesse palombaia, o de chi pigliasse palombi*), p. 220; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. III (*Malefitiorum*), rubr. 63 (*Si quis ceperit columbas vel interfecerit*), p. 230.

[80] Cfr. *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 19 (*De poena capientis columbos*), f. 130*r-v*; *Statuto di Barbarano* (a. 1613), ed. cit., Lib. IV, cap. XXII (*De damnum dantibus in Columbarijs*), ff. 88-89.

[81] Cfr. *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. III (*Criminalium*) cap. XXXIX (*De occidentibus columbos columbarie*), p. 101.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

dolcificante e un alimento con rilevanti capacità nutritive, la seconda ha diverse fondamentali utilizzazioni[82]. Anche i danni più gravi arrecati ai *cupelli*, che è il termine con cui di solito venivano indicati negli statuti laziali gli alveari, al pari di quelli alle colombaie e alla pianta della vite, si trovavano inseriti, a seconda degli statuti, alle volte nel *Liber maleficiorum*[83], altre in quello dei 'danni dati'[84]. Il danno è comunque sanzionato duramente in tutte le località e soprattutto a Civitella d'Agliano, dove l'apicoltura era una delle attività più fiorenti. Qui si comminavano pene pecuniarie pesantissime per chiunque 'rompesse' gli alveari (*L libre*, il quintuplo rispetto alla pena stabilita per l'uccisione di un animale di grossa taglia) e, se il condannato non pagava, si interveniva nuovamente con il taglio della mano destra[85]. Lo stesso si legge anche nello statuto di Bagnoregio (*et si penam non poterit, amputetur sibi manu dextra*), mentre a Montefiascone come castigo corporale si infliggevano le frustate[86].

4. *Ufficiali comunali* damnorum datorum

Il rispetto e l'efficace applicazione di tutta questa disciplina erano assicurati dalla presenza di una sorta di 'polizia campestre', che aveva il compito di percorrere le campagne e il territorio del Comune e di vigilare giorno e notte sulle coltivazioni, i boschi, i prati, gli orti e tutto quanto fosse di proprietà degli uomini del distretto e della città. In realtà, anche i privati potevano impiegare dei guardiani a custodia dei loro possedimenti, ma ora erano principalmente gli organi pubblici che se ne assumevano l'onere, nominando a tal fine uno o più

82 Sull'apicoltura cfr. A. Cortonesi, *L'allevamento*, cit., pp. 114-118; nonché Id., *Colture, pratiche agrarie*, cit., pp. 203-204, sulle norme statutarie contro i danni agli alveari, il furto degli sciami e dei loro prodotti.

83 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC, *Statuti n. 2*, Lib. III (*Maleficiorum*), rubr. XXXVIIII (*De pena dampnum dantis in cupellario alterius*), p. 98*r*; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. III (*Criminalium*) cap. LIII (*De devastantibus, et subtrahentibus cupellos apum*), p. 108.

84 Cfr. *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. III (*De malefitii*), cap. XXVIII (*Della pena de chi furarà, o guastarà cupelli d'api*), p. 279, Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 40 (*Della pena de chi darrà danno nelli cupelli*), p. 338; *Statuto di Graffignano* 1640, ed. cit., Lib. III (*De malefitii*), cap. XXVIII (*Della pena di chi fura, o guastarà copelli de api*), p. 178; Lib. V (*Delli danni dati*), cap. XXXX (*Della pena de chi dara danno nelli copelli*), p. 285; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 35 (*De damno dato in cupellis alterius*), f. 135*r*.

85 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. III, rubr. XXXII (*Della pena de chi rompesse, o guastasse cupelli*), pp. 222-223. Sui contenuti dello Statuto di Civitella d'Agliano rispetto alle risorse economiche del comune, tra cui spicca l'apicoltura, cfr. Q. Galli, *Lo statuto e le risorse economiche di Civitella d'Agliano*, cit., pp. 88-89.

86 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib III (*Malleficiorum*) capp. CXXXXI (*De pena furantis cupellos*), pp. 92-93; cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. III (*De Maleficiis*), cap. XXX (*De pena furantis, et davastantis cupellos*), p. 137.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

soggetti che diventavano dei veri e propri ufficiali comunali. Costoro si trovano nelle fonti variamente chiamati *custodes*, *guardiani, officialium damnorum datorum,* ma soprattutto, con una denominazione che sembrerebbe essere tipica dei testi statutari del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia', *caiatores*[87]. Si parla di *caiatores*, infatti, nello statuto di Acquapendente e anche in quello di diverse altre comunità della medesima provincia[88], mentre lo stesso appellativo non si riscontra né in quelli delle zone confinanti appartenenti alla Toscana, né in quelli del basso Lazio[89].

Nei suoi tratti sostanziali questo ufficio si svolgeva dovunque in modo analogo, lasciando agli usi locali la determinazione di alcuni elementi come il numero o la durata dell'incarico. In genere erano sempre almeno due, dovevano essere persone degne di fiducia e quando assumevano il mandato giuravano pubblicamente di svolgerlo con lealtà e diligenza. Oltre alla sorveglianza, avevano anche il dovere di denunciare al giudice tutti i danneggiamenti che avevano visto commettere o quelli di cui erano venuti a conoscenza e alle loro denunce, come anche alle loro deposizioni, era riconosciuta nell'ambito del processo una fede particolare. La denuncia andava presentata nel rispetto delle formalità stabilite da ogni statuto: di solito i termini erano piuttosto brevi (il giorno stesso, quello seguente o pochi giorni successivi a quello del danno), e, in alcuni casi, si trovano precisati anche i contenuti che doveva avere. Sia che venisse formulata oralmente o per iscritto, non potevano assolutamente essere omessi gli elementi idonei all'individuazione del fatto: giorno, ora, luogo, oggetto del danno e, se noto, anche il responsabile[90]. Il salario con cui venivano retribuiti era stabilito

87 In merito si veda A. Cortonesi, *Colture, pratiche agrarie e allevamenti*, cit., p. 197 n. 461.

88 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC*, Statuti n. 2*, Lib. I, rubr. X (*De modo eligendi caiatores et eorum officio*), ff. 35*v*-36*r*. Tra quelli presi in esame in questo studio si vedano gli *Statuti di Castel Fiorentino*, ed. cit., (a. 1298) cap. LXXVI p. 328 e cap. CV, p. 332; (a. 1305) cap. 83 p. 349; *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. I (*De regimine*), cap. XVIII (*De officio cayatorum et grasseriorum; et portantium grassiam*), pp. 15-16; *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. III (*Extraordinariorum*), rubr. VII (*De quatuor caiatoribus super dampnis datis*), pp. 106-109; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 18 (*De caiatoribus, seu officialibus, et eorum offensa et paena*), ff. 129*v*-130*r*.

89 A. Dani, *Note sugli statuti dei Comuni del Patrimonio*, cit., p. 48, che rileva come questa carica non venga menzionata negli statuti toscani, risultando, invece, presente in numerosi statuti del Patrimonio; Dani ne individuerebbe anche la derivazione dal termine *caiare* (fustigare, picchiare, battere) che alluderebbe probabilmente alla facoltà riconosciuta a questi ufficiali di allontanare anche a bastonate animali o uomini trovati a recar danno o rubare nelle colture altrui. Sulla figura dei 'guardiani' del danno dato per l'altra provincia pontificia laziale cfr. G. Giammaria, *Il 'danno dato' negli statuti di Campagna e Marittima*, cit., pp. 130-131, dove non si riscontra l'uso della denominazione *caiatores*.

90 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC*, Statuti n. 2*, Lib. I rubr. XII (*Qualiter fiant accuse per caiatores et famulos potestatis*), f. 36*v*: «*Caiatores…potestatis et castaldi teneantur et debeant facere accusas*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

dalle norme comunali, e quando un procedimento si apriva grazie alla loro segnalazione, potevano trattenere una parte della pena pecuniaria riscossa[91].

Sintetico, ma eloquente al riguardo lo Statuto di Civitella d'Agliano nel quale si legge: «…*et se trovasse alcuno dare danno personalmente, o vero con bestie sia tenuto denuntiare, et accusare al podestà el detto dí, o vero il sequente*…*et nelle accuse fatte*…*sia tenuto de scrivere il dí il mese il loco con li sui confini et alle sue accuse sia creso per fino alla quantità de quaranta soldi senza alcuna altra provatione*…*et delle sue accuse deve havere la quarta parte della pena*…»[92]. A Viterbo il 'Guardiano e ufficiale del danno dato' era una persona, che doveva a sua volta nominare ufficiali e famuli per aiutarlo, riceveva un salario da ripartire con i suoi collaboratori di 12 fiorini al mese e come provvigione per le denunce presentate, gli spettava la metà della multa[93]. A Bagnoregio i *cayatores* nominati dalle autorità erano addirittura venticinque e dovevano andare ogni giorno «*ad custodiendum bona dicti communis et spetialium personarum*»; giuravano di svolgere il loro incarico fedelmente e di formulare denunce veritiere, da presentare al notaio del comune entro due giorni dal momento in cui avevano assistito al fatto; dovevano recarsi sul luogo del danno e

damnorum datorum et aliorum excessuum de quibus licet eis accusare et scribi facere per notarium malleficiorum seu dampnorum datorum prout ad eius et ipsorum spectat officium ea die vel sequenti postquam invenerint homines et personas vel bestias dampnum dantes seu expressum commictentes ad penam centum solidorum…»; nonché Lib. IV (*Damnorum datorum*) rubr. I (*Qualiter accuse et denumptie in dampnis datis fiant*), f. 112*r*: «*Statuimus et ordinamus quod quilibet custos communis terre Aquependentis teneatur et debeat scribi et poni facere in suis denuntiis et accusis, dies dampni dati, nomen contrate possessionis et loci et duos confines adminus*…».

91 Sui custodi del danno dato negli statuti esaminati, si vedano *Statuto di Acquapendente* (1447-1455), ASC*, Statuti n. 2*, Lib. I, rubr. X (*De modo eligendi caiatores et eorum officio*), ff. 35*v*-36*r*; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471)*,* ed. cit., Lib. I (*De regimine*) cap. XXVI (*De officio custodum damnorum datorum*), pp. 35-36; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 1 (*De officio officialium damnorum datorum*), ff. 122*r-v*; *Statuto di Barbarano* (a. 1613), ed. cit., Lib. IV capp. I (*De custodibus damnorum datorum eligendis*) e II (*De eisdem*), ff. 79-80; *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. I (*De Regimine*), cap. 24 (*De officio Custodum et quomodo eligantur*), p. xxxi; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 3 (*Delli guardiani che s'hanno a fare*), pp. 319-320; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. III (*Delli guardiani, che se hanno a fare*), p. 267; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*) cap. I (*De custodibus damnorum datorum inveniendis, et eorum offitio*), pp. 146-147.

92 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* a. 1467, ed. cit., Lib. I rubr. VIII (*Del officio del guardiano del commune*), pp. 142-143.

93 Cfr. *Statuta Viterbii* 1649, ASCV, *ms.* II. F. 5. 6, Lib. VI (*De damnis datis*), rubr. II (*De electione Guardiani et Officialium damnorum datorum*), f. 42*r-v*: «*Statuimus et ordinamus quod Domini priores facultatem habeant eligendi et eligere debeant unum Guardianum damnorum datorum tenimenti Viterbii, qui teneatur prestare iuramentum coram dictis Dominis Prioribus de fideliter exercendo officium suum et legaliter et bona fide custodiendi et custodire faciendi dictum tenimentum*…*Debeat deputare Officiales et famulos pro dicta guardia et custodia*…*habere debeat pro salario pro se et famulis duodecim florenos quolibet mense et medietatem penarum et altera medietates Pallatio dictorum Dominorum Priorum applicetur*…».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

pronunciare all'indirizzo del colpevole la formula: «*tu dampnum das in isto loco*», e alla fine beneficiavano della terza parte della multa inflitta[94]. Ad Acquapendente il numero dei custodi e la durata dell'ufficio erano affidati alla discrezione dei Priori che decidevano in funzione delle necessità, ma, una volta ottenuto, l'incarico andava adempiuto con cadenza quotidiana se non si voleva incorrere in una sanzione[95]. Anche a Bieda i guardiani erano nominati dal Consiglio speciale dei Priori in numero proporzionato ai terreni da sorvegliare e dei periodi colturali, ma, a differenza di quanto stabilito di solito, dovevano essere retribuiti anche dai proprietari dei beni e potevano denunciare solo i danni a cui avevano assistito personalmente (*et non possint accusare nisi viderint damnum dantes in damno*)[96]. Svolgendo un incarico di responsabilità e usufruendo di una serie di vantaggi e della piena fiducia della collettività, questi soggetti erano ovviamente puniti in modo severo, ovvero con il doppio della pena prevista per quanto commesso, se, approfittando della loro posizione e nell'esercizio dei loro doveri, avevano compiuto frodi o illeciti vari[97].

Gli altri ufficiali pubblici che si trovavano coinvolti in materia di 'danni dati', erano gli '*extimatori damnorum datorum*', detti anche *visori*, ovvero gli esperti a cui veniva affidato il compito di quantificare l'ammontare del danneggiamento. Anche questo ufficio presentava ovunque le stesse caratteristiche, differenziandosi di luogo in luogo solo per alcune particolarità. Erano sempre almeno due, anche per potersi affiancare e sostituire nello svolgimento di questa mansione, che poteva avere durata annuale, come ad Acquapendente[98], nonché talvolta anche semestrale. Doveva naturalmente essere affidato a persone che godevano di

94 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. I (*De regimine*), cap. XVIII (*De officio cayatorum et grasseriorum; et portantium grassiam*), pp. 15-16.

95 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (1447-1455), ASC, *Statuti n. 2*, Lib. I, rubr. X (*De modo eligendi caiatores et eorum officio*), f. 35*v*. «*Caiatores unus, duo, vel plures eligantur per dominos priores quandocumque eis videbitur expedire pro eo tempore, salario et mercede ac etiam partem accusationum prout et sicut dicti domini priores conventionem fecerant cum eis vel cum aliquo ipsorum que apparere debeat manu cancellarii predicti. Qui caiatores teneatur et debeant ad penam xx solidorum quolibet die ire foras ad custodiendum bona ne dampna inferantur et accusare debeant omnes et singulas personas et bestias dampnum dantes in bonis predictis…*».

96 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 2 (*De accussis custodum et deputatorum ad custodiam vinearum, pratorum, bladorum et aliarum quarumcumque rerum in fructibus et in quantum in eis credatur*), pp. 236-238.

97 Si vedano ad es. *Statuto di Acquapendente* (1447-1455), ASC, *Statuti n. 2*, Lib. I, rubr. XII (*Qualiter fiant accuse per caiatores et famulos potestatis*), f. 36*v*. «*…Et si dampnum dederint duplum penam solvere teneantur et quilibet possit eos accusare et credatur eius accuse cum uno teste de fide digno*»; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*) cap. XLIX (*De poena officialium damnorum datorum*), p. 198; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 18 (*De caiatoribus, seu officialibus, et eorum offensa et paena*), ff. 129*v*-130*r*.

98 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC, *Statuti n.* 2, Lib. I, rubr. XXI (*De extimatoribus dampnorum datorum et eorum officio*), f. 42*v*, erano in quattro, uno per *quarterio* della città.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

particolare stima e fiducia e, come di regola, all'assunzione del mandato giuravano innanzi alle autorità di svolgerlo con lealtà ed onestà. Una volta convocati, si recavano sul luogo dove era stato commesso il fatto per valutarne l'entità, redigevano la stima e la depositavano presso gli uffici della curia. Venivano pagati con un salario fisso o un tanto a perizia oppure ancora, ma questa sembra una scelta normativa più rara, con una percentuale sulle pene pecuniarie inflitte[99].

Nelle comunità più piccole era possibile che agli stessi funzionari comunali fossero attribuiti più compiti, come nel caso del piccolo castello di Latera, dove gli ufficiali che si occupavano della stima dei 'danni dati' erano tre ed erano al contempo responsabili anche della manutenzione delle vie pubbliche e vicinali e delle fontane ed era di loro competenza anche giudicare le liti tra vicini e confinanti sorte a causa di grondaie, mondezzai, grotte e strade (*Viari et extimatori di dampni dati*)[100]. A Bieda, se il danneggiato non era d'accordo con la stima, poteva metterla in discussione appellandosi al Podestà e chiedendo che fosse lui stesso, insieme ai Priori, a recarsi sul luogo del danno per valutarlo[101], mentre a Montefiascone i visori incaricati, se suscitavano qualche sospetto, potevano essere ricusati e poi sostituiti sempre dal Podestà[102]. Infine, in particolari

[99] Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. I rubr. X (*Dell'officio delli stimatori del commune*), p. 145; *Statuto di Bieda* 1515, ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terre Blede*), rubr. 8 (*De offitio visorum damnorum datorum*), p. 240; *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. I (*De Regimine*) cap. 22 (*De electione Visorum et Extimatorum damnorum datorum et eorum officio et mercede*), pp. XXIX-XXX; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. II (*De aestimatoribus damnorum datorum*), f. 123*v*; *Statuto di Vitorchiano (a. 1*614), ed. cit., Lib. I (*Regiminis terrae Viturclani*), cap. XXVI (*De Visoribus et Aestimatoribus in damnis datis ac eorum offitio cum salario*), pp. 23-24; nonché Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XII (*De aestimationibus damnorum datorum*), p. 152; *Statuto di Barbarano* (a. 1613), ed. cit., Lib. IV capp. III (*De eligendis visoribus, et aestimatoribus damnorum datorum*) e IV (*De salario visorum damnorum datorum*), ff. 80-81.

[100] Cfr. M.A. Ceppari (cur.), *I farnese a Latera nel Quattrocento. Norme statutarie*, Latera 1989, Lib. I, rubr. VIII (*Dela electione di viari et extimatori di dampni dati di Latera e del loro officio*), pp. 78-80. Su questo statuto, fatto compilare dai Farnese agli inizi del Quattrocento, si veda anche Ead., *Lo statuto tardomedievale di Latera*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia.* III cit., pp. 105-109. Sulla storia di Latera, piccolo centro situato nella zona circostante al lago di Bolsena, cfr. G. Silvestrelli, *Città, castelli* cit., pp. 803-805.

[101] Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terre Blede*), rubr. 9 (*Si ‹quis› petierit presentiam potestatis in loco danni dati*), p. 242.

[102] Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. I, cap. XXXI (*De electione Visorum, et Damnorum datorum estimatorum*), pp. 38-39. Nello Statuto di Montefiascone del 1584 si dispone di aumentare gli stimatori del danno dato da due a quattro, cfr. *Statutum novum civitatis Montis Falisci* (a. 1584), edito a cura di E. De Maria, *Antichi Statuti della città di Montefiascone*, cit., pp. 217-370, Lib. I (*De Regimine*) cap. XXVI (*De Electione Extimatorum Comunis eorumque officio*), p. 238: «…*statuimus et ordinamus quod DD. Priores ut supra teneantur eligere, et deputare quatuor Viros bonos et peritos*…». Su entrambi gli statuti montefiasconesi del 1471 e del 1584 e sull'edizione di E. De Maria cfr. *supra*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

circostanze nelle quali era necessario che si procedesse in tempi assai rapidi, come, ad esempio, durante la mietitura o la vendemmia, gli statuti consentivano che il dannificato facesse valutare il danno non agli ufficiali comunali, ma ad altri soggetti, in genere due, come i mietitori, o altri suoi operai o i vicini, che, però, dovevano confermare le loro affermazioni con apposito giuramento davanti alla curia cittadina[103].

5. *Il processo per 'danni dati'*

Del processo relativo alla persecuzione dei 'danni dati' era generalmente competente il giudice titolare della giurisdizione ordinaria di primo grado del luogo in cui si era verificato il fatto[104], solitamente indicato con il termine di Podestà[105]. Questo magistrato era il diretto rappresentante dell'autorità pontificia nelle terre *immediate subiectae*, così come del potere signorile o della città dominante in quelle *mediate subiectae*, e non doveva solo occuparsi di far rispettare l'ordinamento comunale, ma anche di amministrare la giustizia civile e penale, tra cui la repressione *damnorum datorum*[106]. Nello svolgimento di quest'ultima funzione alle volte era anche coadiuvato da un «*notarius damnorum datorum*, *sufficiens praticus et expertus*», appositamente nominato, come si faceva, ad esempio, ad Acquapendente: un soggetto al quale era affidato il compito di raccogliere e

nt. 45; nello Statuto del 1584 manca il libro dei danni dati.

103 Cfr. *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. I (*De regimine*), cap. 22 (*De electione Visorum et Extimatorum damnorum datorum et eorum officio et mercede*), p. XXX; *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., rubr. III (*El capitulo delli vedetori et loro offitio*), p. 3; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XII (*De aestimaationibus damnorum datorum*), p. 152.

104 Sul processo per danni dati nello Stato pontificio si veda A. Dani, *Il processo per danni dati*, cit.

105 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. I (*De regimine*), pp. 1-5; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. I (*De Regimine*), cap. I (*De electione Potestatis et eius officio*), pp. 14-15; *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC, *Statuti n.* 2, Lib. I, rubr. IV (*De iuramento potestatis et eius offitio*), ff. 29*r*-31*r*; *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. I (*Super civilibus causis*), rubr. I (*Iuramentum potestatis*), p. 38; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. I (*De danni dati*), p. 231; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum terre Blede*), rubr. 1 (*De modo et ordine procedendi in eis*), p. 236; *Statuto di Vallerano* (a. 1534), Lib. I (*De regimine*) capp. 10 (*De electione et receptione Potestatis et eius juramento*) e 11 (*De observantia Potestatis*), pp. XXI-XXII; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. I (*Civilium*), rubr. 2 (*De offico Potestatis et eius authoritate*), ff. 2*r*-4*v*; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. I (*Del offitio del Podestà et offitiali sopre alli danni dati*), p. 317; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. I (*Dell'offitio del Potestà et offitiali sopra li danni dati*), pp. 265-266; *Statuto di Barbarano* (a. 1613), ed. cit., Lib. I, cap. III (*De iuramento domini Potestatis*), ff. 2-3.

106 Nello statuto baronale del piccolo castello di Bassanello si parla di Vicario, cfr. *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., Lib. I-II, rubr. I (*Della electione delli offitiali et loro arbitrio*) e rubr. V (*Dello offitio del Vicario et suo iuramento*), pp. 3-4.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

mettere per iscritto le denunce e le accuse esposte, al fine di evitare che fossero commessi errori[107]. Piuttosto raro e inconsueto, invece, appare quanto accadeva a Viterbo nel Seicento, in cui la competenza ordinaria in primo grado di giudizio sui danni dati era attribuita integralmente ai Priori comunali[108]: ricevevano le accuse e gestivano il processo dall'inizio alla fine e al Podestà e agli altri giudici e ufficiali della città era vietato interferire in qualunque modo, pena il pagamento di una sanzione di 25 ducati d'oro[109]. Le vicende e le ragioni che hanno portato le autorità viterbesi a questa soluzione sono illustrate nelle '*Additiones et Reformationes*' che accompagnano le rubriche dello Statuto e, in particolare, quella in oggetto (Lib. VI rubr. I: *De potestate et arbitrio Domini Priorum super dannis datis*), e, in effetti, la questione meriterebbe ulteriori studi e approfondimenti che – per evidenti motivi di lunghezza – non è possibile esporre in questa sede.

Considerata la frequenza e numerosità di casi di danno dato, ma anche il valore particolarmente esiguo che spesso avevano le controversie, si aveva l'assoluta necessità di ottenere una definizione delle liti che fosse la più rapida ed efficace possibile. Per questa ragione la procedura adottata non seguiva le forme consuete del processo ordinario, ma era quella cosiddetta 'piana' – derivante, anche per i lemmi utilizzati, dalla notissima clementina *Saepe*[110] – nella quale il giudice procedeva in modo sommario (*summarie*), *de plano*, *sine strepitu et figura iudicii,* limitandosi a 'trovare la verità dei fatti' (*sola facti veritate inspecta*) senza

[107] Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC*, Statuti n. 2*, Lib. IV (*Damnorum datorum*), rubr. I (*Qualiter accuse et denumptie in dampnis datis*), f. 112*r*: «…*Et quando publice utilitatis est ut hominum bona custodiantur, iubemus ut alias consuetum fuit per Comune dicte terre de custodibus et caiatoribus provideatur atque perpetur penes unumquemque potestatem terre Aquependentis qui pro tempore fuerit, sit unus notarius sufficiens praticus et expertus ad danna data deputatus, qui vocetur notarus dampnorum datorum, et ut error non possit commicti in denuntiis et accusis…Et predictus notarius dominus Potestatis ad danna data deputatus, teneatur et debeat predicta scribere in dictis denuntis et accusis ad penas decem librarum pro quolibet et qualibet vice*».

[108] In tal senso cfr. A. Dani, *Il processo per danni dati*, cit., p. 111, dove si richiama il solo caso dello Statuto di Force (665) nel maceratese.

[109] Cfr. *Statuto di Viterbo* (a. 1649), ASCV, *ms.* II. F. 5. 6, Lib. VI (*De damnis datis*), rubr. I (*De potestate et arbitrio Domini Priorum super dannis datis*), ff. 41*r*-42*v*: «…*Item facultatem habeant dicti DD. Priores causas damnorum datorum denunciationes, accusationes, querelas audiendi, cognoscendi, deliberandi, decidendi atque terminandi secundum formam Statutorum nostrorum, tam pro damnis, quam pro penis, et damnum dantes quoscumque cogendi et compellendi ad solvendum damna predicta atque penas et dictas penas exigendi privative quoad alios. Quidquid autem per dictos DD. Priores declaratum, sententiatum et iudicatum fuerit, roboris obtineat firmitatem, ac servetur et exequatur. Potestas autem omnesque alii Iudices et Officiales Civitatis Viterbii nullo modo sese in dictis causis ingerere debeant, sub pena 25 ducatos aureorum pro quolibet, et quidquid in contrarium factum fuerit sit irritum, et non valeat ipso iure*».

[110] *Clem.* 5.11.2, ed. A. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici*, II, Lipsiae 1879 (rist. anast. Graz 1959), col. 1200.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

troppi vincoli di prova legale[111]. Il giudizio sommario (o 'planario'), a differenza di quello ordinario, si svolgeva in linea di massima senza il libello d'accusa e la *litis contestatio*, con i tempi abbreviati perché si potevano sfruttare anche i giorni 'feriati' (festivi) e con una serie di formalità che potevano essere tralasciate, avendo pur sempre come finalità quella accertare la verità dei fatti e chiudere la controversia. I caratteri di questo procedimento venivano resi attraverso un formulario tipico, che era quello usato negli statuti quando se ne introduceva l'applicazione[112]. A Bieda il Podestà doveva agire contro i danni dati «*simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iuditii, visa veritate facti, terminos et tempora abrevianda, prout sibi melius videbitur expedire, dummodo defensio non tollatur accusato vel denuntiato*»[113], mentre a Castel di Piero e Graffignano gli si imponeva di intervenire «…*summariamente, simplicemente et de plano, sensa strepito et figura de giuditio, solo veduta la verità*

111 Sul processo sommario cfr. A. Lattes, *Studii di diritto statutario*, I: *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1887, pp. 5-66 (anche in P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria*, Milano 1927, pp. 216-267); A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione,* VI: *Storia della procedura*, parte 2, Torino 1900², § 236 pp. 114-139; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da P. del Giudice, III.2, Milano 1927, pp. 327-346; C. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII et XIII s.*, in «Ephemerides iuris canonici», XII (1956), pp. 149-197; nonché A. Dani, *Il processo per danni dati*, cit., pp. 1-43, ivi bibl.; di recente anche M. Cavina (cur.), *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, Bologna 2012. Sempre sulla clementina *Saepe contigit* (del quale si tenga presente il fondamentale studio di S. Kuttner, *The Date of the Consitution 'Saepe', the Vatican Manuscripts and the Roman Edition of the Clementines*, in *Melanges Eugene Tisserant,* IV (Studi e testi, 234), Città del Vaticano 1964, rist. in S. Kuttner, *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law: selected essays*, London 1980, pp. 427-452, sulla datazione compresa tra il 1312 e il 1314), anche in relazione alla clementina *Dispendiosam*, in relazione alla genesi e affermazione del procedimento sommario si vedano anche A. Marchisello, *Ordinata celeritas: il rito sommario nel trecento tra lex e interpretatio*, in P. Bonacini-N. Sarti (curr.), *La giustizia dei mercati fra diritto particolare e modelli universali (sec. XIV- XVI).* Atti del seminario di studi (Bologna, 24 marzo 2006), Bologna 2008, pp. 13-43; J. Belda Iniesta-M. Coretti, *Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica*, in «Monitor Ecclesiasticus», CXXXI (2016), pp. 361-423. Sulla clausola '*sola facti veritate inspecta*' cfr. F. Macino, *Extra petita. Sugli effetti della clausola sola facti veritate inspecta nella dottrina tra XV e XVI secolo*, in «Historia et ius», XX (2021), paper 11, pp. 1-16.

112 Sul procedimento per danni dati cfr. *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. IV (*Dampnorum datorum*), rubr. 1 (*De modo procedendi in dampnis datis*), p. 164; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. I (*De danni dati*), pp. 231-232; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 2 (*Del modo et forma de procedere contra a chi da danno*), pp. 318-319; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. II (*Del modo, e forma di procedere contro chi darà danno*), pp. 266-267; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit, Lib. IV rub. I (*De officio officialium damnorum datorum*), ff. 122*r*-123*v*; *Statuto di Viterbo* (a. 1649), ASCV, *ms.* II. F. 5. 6, Lib. VI (*De damnis datis*), rubr. III (*De modo procedendi in damnis datis*), ff. 42*v*-43*r*.

113 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terre Blede*) rubr. 1 (*De modo et ordine procedendi in eis*), p. 236.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

del fatto, non obstante commissione forsa de sollennità et substantialità alcuna iudiciaria, de procedere li dí feriati e non feriati, et condennare de ragione, et possa contra ciascheduno che danno daranno procedere per via de inquisitione, accusatione et denuntiatione…»[114]. A Civitella d'Agliano oltre all'*iter* 'accelerato', era prevista l'utilizzazione di una procedura ancor più abbreviata: al di sopra di un certo valore (XX soldi) restava un minimo di contraddittorio (l'accusato veniva citato a comparire e aveva un breve termine per predisporre le sue difese), mentre al di sotto si affidava al Podestà il solo obbligo di citare in giudizio il colpevole, dandogli un termine per pagare pena e risarcimento[115]. Sembra di trovarsi di fronte alle cause minime di cui parlava Lattes, da distinguersi da quelle che chiamava *minori*, dal valore 'tenuissimo', con l'applicazione di una procedura *in toto* rimessa all'arbitrio del giudice[116].

Il giudizio poteva essere instaurato in forza di un'accusa (*accusatio*) o di una denuncia (*denuntiatio*), rispettivamente presentate da chi aveva subito il danno, o da chi per lui, oppure dai custodi comunali, ma ovviamente anche il Podestà poteva procedere *ex officio* e di propria libera iniziativa (*inquisitio*), soprattutto in assenza di denunce o accuse di parte[117]. Legittimati ad agire erano, quindi, in primo luogo i proprietari dei beni danneggiati o i possessori, ma erano ammesse anche le accuse formulate da altri soggetti, come i loro congiunti o i servi, tra cui vi potevano essere anche i guardiani privati messi a sorvegliare i campi, le vigne, le lame e gli orti[118]. In alcune località si consentiva di esercitare l'accusa

114 Cfr. *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 1 (*Del offitio del Podestà et offitiali sopre alli danni dati*), p. 317; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. I (*Dell'offitio del Potestà et offitiali sopra li danni dati*), p. 265.

115 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1469), ed. cit., Lib. IV rubr. I (*De danni dati*), pp. 231-232: «*Statuimo, et ordinamo, che s'alcuno fusse accusato, denumptiato, o vero inquisito de alcuno danno dato…per la quale accusa, inquisitione, o vero denumptia passa la pena de XX soldi, il Podestà…dega colui, o vero colei, che havesse fatto danno fare citare…et se la pena non passasse la somma de XX soldi se proceda contra quelli che fussero, o havessero fatto, o danno dato summariamente senza altro processo, trovata la verità, facta solamente una citatione personalmente, od a casa, et diasi termine otto dì a pagar…*».

116 Cfr. A. Lattes, *Studii di diritto statutario*, cit., pp. 28 e 63.

117 In alcuni statuti la facoltà del giudice di agire d'ufficio è prevista in una norma apposita, cfr. *Satuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CXIIII (*De inquisitionibus faciendis, et super quibus possit procedi per potestatem et eius officiales*), pp. 76-77; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1469), ed. cit., Lib. IV, rubr. II (*Podestà possa proceder per suo offitio*), pp. 232-233; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 42 (*Che il Podestà possa accusare in danni dati*), pp. 339-340; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. VIIII (*Che il Potestà possa accusare nelli danni dati*), p. 286.

118 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1469), ed. cit., Lib. IV, rubr. XII (Delle accuse), p. 243: «*A ciascuno sia lecito accusare il danno dato nella sua possessione propria o conducta…*»; *Statuto di Vitorchiano (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (Damnorum datorum), cap. XXXIII (De termino accusandi), pp. 162-163; Satuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXV (*Quod cuilibet licitum sit*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

anche a chiunque avesse assistito alla commissione del danno (…*et quilibet possit accusare*)[119]: alle volte questa previsione aveva valenza generale, altre, invece, veniva ristretta a soli specifici casi espressamente individuati dalle norme, evidentemente ritenuti di maggior interesse comune. Per evitare speculazioni e accuse temerarie, alle volte si richiedeva che il *quivis de populo* avvalorasse la sua accusa con il giuramento (…*et de predictis quilibet possit accusare, cum iuramento*)[120], mentre altre che vi fosse anche un testimone degno di fede (…*et quilibet possit accusare cum uno idoneo teste*…)[121]. Nello Statuto di Bagnoregio, dove tra l'altro, della persecuzione dei danni dati si tratta congiuntamente a quella dei *maleficii* e delle 'cose straordinarie' nelle prime rubriche del Libro III (*Maleficiorum*)[122], si prendeva in considerazione la possibilità che il nome dell'accusatore rimanesse segreto: in tal caso andava resa nota l'identità del testimone che, tra l'altro, doveva rendere una testimonianza pubblica (*de visu*)[123]. Le accuse erano soggette a termini di prescrizione piuttosto variabili: andavano da pochi giorni, ad uno o due mesi, sino addirittura a quattro mesi, e in questi casi, per sopperire alla difficoltà di dimostrare il danno a causa del tempo trascorso, si richiedeva ancora una volta il giuramento dell'accusatore o la presenza di uno o più testimoni[124]. A

accusare dampnum dantes in suis possessionibus), p. 133: «…*quod licitum sit unicuique dampnum aliquod substinenti, et cuilibet de sua familia, accusare … dampnum dare in re sua*».

119 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471)*,* ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), capp. LVII (*De modo procedendi in damnis datis, et parte accusatoribus debita*), p. 201, II (*Quod nullus inferat damnum in aliqua possessione aliena*), p. 181, XVII (*Quod nullus vadat per vineas alienas*), p. 187, XXIII (*Quod nullus mittat aliquam bestiam ad pascuandum in silvis incisis, nec damnum dent ad quercus, et glandes*), p. 189; nonché *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV, rub. 20 (*De poena devastantiis, vel incidentis plantones vel arbores domesticas, vel vergellos*), ff. 130*v*-131*r*.

120 Cfr. *Satuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXXVIII (*De pena bovum et aliarum bestiarum grossarum pasturantium in pratis alienis*), pp. 138-139: «*et quilibet positus ad custodiendum prata possit accusare et credatur suo iuramento, si dixerit se vidisse*»; cap. CCLXV (*De pena bestiarum vaccinarum transeuntium in segetibus et pratis*), p. 154: «*et quilibet possit de predictis accusare et credatur suo iuramento*…»; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 16 (*Quod nullus vadat per vineas alienas*), p. 246, e rubr. 22 (*De canibus vineam intrantibus cum uncino vel sine*), pp. 250, 252.

121 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 12 (*De pena incidentis arborem domesticam*), p. 244; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV, rub. 12 (*De silva vepris Civitatis Castri*), ff. 127*v*-128*r*.

122 Cfr. *Satuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CXI (*De modo et forma procedendi super malleficiis et dampnis datis*), pp. 74-75.

123 Cfr. *Satuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCLXIII (*Quod in dampnis datis quilibet possit accusare de sua possessione*), p. 153: «*quod in omnibus dampnis datis quilibet possit accusare de possessione propria, si dixerit vidisse, cum uno teste bone fame; qui accusator teneatur secretus, nomen vero testis sit publicum, et similiter testificetur de visu, et dicta accusa habeatur legitima et etiam dicta testificatio*…».

124 Sui termini per muovere le accuse e le denunce per danni dati cfr. A. Dani, *Il processo per danni*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Civitella d'Agliano, ad esempio, si potevano perseguire i danni di un certo valore sino a quattro mesi, purché, fosse presente o un testimone degno di fede o due testimoni semplici[125]. L'accusatore aveva sempre la possibilità di ritirare l'accusa, ma doveva farlo entro pochi giorni dalla sua presentazione e previo pagamento di un'apposita sanzione, dovuta per aver inutilmente sollecitato l'attivazione della magistratura pubblica[126].

Ricevuta l'accusa, il giudice doveva immediatamente provvedere a far notificare all'accusato, a mani proprie o presso la sua abitazione, la 'citazione in giudizio' contenente gli estremi dell'imputazione presentata suo carico (*con cedula continente l'effetto et tenore dell'accusa del danno dato*), dandogli un breve termine, in molti casi di tre giorni, per presentarsi davanti alle autorità per difendersi. Se l'accusato, regolarmente citato, non compariva, la sua assenza era considerata quale ammissione di colpevolezza, veniva dichiarato reo confesso e contumace e nei suoi confronti non rimaneva che emettere la sentenza di condanna; se, invece, si presentava, gli venivano concessi altri giorni, molto spesso sempre tre (anche se a Bagnoregio si arrivava sino a dieci),[127] per allegare ed illustrare le prove a sua difesa[128]. A Montefiascone quando il danno era denunciato dai

dati, cit., pp. 174-175. A Bassanello l'accusatore doveva presentare l'accusa entro tre giorni, cfr. *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533)*,* ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. LXXXXVI (*In che quantità si creda allo accusatore in danni d. et in quanto tempo si possino fare le accuse*), p. 27. A Montefiascone e Barbarano si parla di due mesi, *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XXXII (*Quod elapsis duobus mensibus non possit procedi in damnis datis*), pp. 192-193; cap. LVII (*De modo procedendi in damnis datis, et parte accusatoribus debita*), p. 201; *Statuto di Barbarano* (a. 1613), ed. cit., Lib. IV cap. XXXII (*Quod damnum passi non possint accusare, nisi infra duos menses*), f. 93. A Vitorchiano si può accusare con giuramento entro un mese, cfr. *Statuto di Vitorchiano* (a. *1*614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XXXIII (*De termino accusandi*), pp. 162-163.

125 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1469), ed. cit., Lib. IV, rubr. XII (*Delle accuse*), p. 243.

126 In proposito cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CCV (*De pena facientis accusam et eam non probantis et de retractione accuse et denuntiationis*), p. 124; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XXIII (*Della revocazione dell'accuse*), p. 248; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Bledè*), rubr. 7 (*Quod potestas teneatur admictere abolitionem*), p. 240; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 9 (*Della cassatione dell'accusa in danni dati*), pp. 323-324; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. VIIII (*Della cassatione delle accuse in danni dati*), p. 271; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. IX (*De abolitione inquisitionum et accusarum*), p. 151.

127 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. III (*Maleficiorum*) cap. CXIII (*De comparentibus super malleficio, dampnis datis et aliis excessibus*), p. 75: «*detur terminus…ad suam defensionem faciendam, decem dierum, intra quem terminum accusati seu denuntiati teneantur probare quod velint contra accusam vel denuntiam*». A Celleno l'accusato, il denunciato o l'inquisito venivano citati la sera per la mattina seguente (*de sero pro mane sequenti*), cfr. *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. IV (*Dampnorum datorum*), rubr. I (*De modo procedendi in dapnis datis*), p. 164.

128 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (a. 1447-1455), ASC*, Statuti n. 2* (*Statuto* 1447-1455), Lib. III (*Malleficiorum*), rubr. V (*De citationibus fiendis tam in malleficiis qual extraordinariis et damnis datis*), ff.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

custodi, per evitare che il danno non venisse risarcito, si imponeva al notaio del Podestà di comunicare al danneggiato sia l'apertura del procedimento che il nome dell'accusato[129]. Per gli stranieri, che non avevano residenza o domicilio fisso o facile da individuare, per la regolare notifica dell'accusa era necessario che venisse proclamata dai banditori comunali sulle scale del palazzo civico, preceduta dal suono delle trombe, con l'intimazione a comparire innanzi alle autorità entro tre giorni e avvisando che in caso di assenza sarebbero stati dichiarati contumaci[130].

Prendeva successivamente avvio la fase istruttoria, con la valutazione delle prove e l'esame dei testimoni, anche se, considerato il valore di piena prova che in molti casi veniva attribuito alle denunce e alle accuse rispettivamente dei custodi e dei danneggiati, spesse volte questa fase aveva durata assai breve, in perfetta coerenza con le finalità del procedimento sommario. Su questi aspetti negli statuti ci si sofferma in modo molto puntuale; in tutti si indica, infatti, il valore delle cause e il numero dei soggetti necessari a provare adeguatamente l'accusa: ovvero quando era sufficiente solo la denuncia o l'accusa giurata del custode o del padrone del bene, per consentire la condanna dell'accusato, e in quali casi, invece, occorreva che vi fosse anche la deposizione giurata di un altro ufficiale

86*v*-87*r*: «…*et declaramus, quod accusatus, inquisitus vel denumptiatus citetur et citari debeat modo infrascripto videlicet quod ipse semel personaliter citetur si personaliter inventus fuerit alias autem bis ad domus eius solite habitationis cum assignatione terminum unius diey in quolibet dictarum citationum mandato et commissione domini potestatis vel eius iudicis quod infra terminum trium dierum compareat et comparere debeat coram domino potestate et eius iudici ad respondendum et se excusandum et defendendum ab accusatione, inquisitione vel denuntiatione de se facta et contentis in ea cum dimissione cedule continentis totum tenorem accusationis, inquisitionis vel denumptiationis. Et si comparuerit…assignetur eidem per supradictum dominum potestatem vel eius iudicem defensionem* [*defensionem* cancell.] *faciendam terminum decem dierum proxime futurorum*…». Si vedano, inoltre, in proposito, *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), Lib. III (*Malleficiorum*), cap. CXI (*De modo et forma procedendi super malleficis et dampnis datis et aliis excessibus*), pp. 74-75; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*) cap. LI (*De notificando damna data damno passo, et etiam delinquenti cum cedula*), p. 199; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 1 (*De modo et ordine procedendi in eis*), p. 236; *Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. I (*De officio officialium damnorum datorum*), ff. 122*r*-123*v*; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 2 (*De modo et forma de procedere contra chi dà danno*), p. 318; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. II (*Del modo e forma di procedere contro chi darà danno*), pp. 266-267; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*) cap. XXXV (*De ordine procedendi in damnis datis*), pp. 163-164, cap. XXXVI (*De defensionibus in damnis datis faciendis*), p. 164, all'accusato vengono, poi, dati sei giorni per rispondere e difendersi (…*terminum sex dierum habeat ad respondendum, et allegandum*…).

129 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XXXVII (*Quod notificentur nomina accusatorum de damnis per Custodes Communis*), p. 195.

130 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. III (*Maleficiorum*), cap. CXII (*De citationibus forensium*), p. 75.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

o di un testimone idoneo o di più di uno. Si ricordi che la stessa efficacia di piena prova la si attribuiva anche all'accusa avanzata dal *quivis de populo*, quando gli veniva concessa tale facoltà e quando era sostenuta dal suo giuramento (*et quilibet possit accusare; et stetur iuramentum accusatoris*)[131]. A Bagnoregio, ad esempio, si dava credito all'accusa giurata del dannificato, che aveva assistito alla commissione del danno per una causa fino a venti soldi, al di sopra dei quali era necessario che vi fosse anche un altro testimone, e similmente si trova previsto anche a Civitella d'Agliano[132]. Ad Acquapendente per i danni agli alveari, si ammetteva l'accusa di chiunque, alla quale si attribuiva piena fede se veniva prestato giuramento e se vi era anche un testimone degno di fede (*Et in hoc casu quilibet possit accusare…et accusatoris iuramento cum uno teste credatur fide digno*)[133]. A Montefiascone, come a Vallerano, Bieda a anche a Viterbo, solo per citarne alcuni, era sempre sufficiente a far condannare l'accusato la denuncia presentata da due custodi che affermavano di aver visto o colto a far danno gli accusati oppure da uno solo con un teste di buona fama[134]. Nello Statuto di Acquapendente alla denuncia dei *caiatores* 'si doveva credere' nelle cause fino a *decem solidorum*, mentre per quelle fino a 40 soldi era necessaria anche la presenza di un testimone, di due testimoni nelle cause fino a dieci libbre[135].

La prova contraria era sempre ammessa e ovviamente veniva anche perseguito chiunque si fosse macchiato di spergiuro[136]. Nel testo dello statuto di

131 Cfr., ad esempio, *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 16 (*Quod nullus vadat per vineas alienas*), p. 246.

132 Cfr. *Satuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXV (*Quod cuilibet licitum sit accusare dampnum dantes in suis possessionibus*), p. 133; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XII (*Delle accuse*), pp. 243-244.

133 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (1447-1455), ASC*, Statuti n. 2*, Lib. III (*Maleficiorum*), rubr. XXXVIIII (*De pena dampnum dantis in cupelarrio alterius*), f. 98*r*.

134 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. I (*De Regimine*) cap. XXVI (*De officio Custodum damnorum datorum*), pp. 35-36; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 2 (*De accussis custodum et deputatorum ad custoriam vinearum, pratorum, bladorum et aliarum quarumcumque rerum in fructibus et in quantum in eis credatur*), p. 236; *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. I (*De Regimine*), cap. 24 (*De officio Custodum et quomodo eligantur*), p. xxxi; *Statuto di Viterbo* (a. 1649), ASCV, *ms.* II. F. 5. 6, Lib. VI (*De damnis datis*), rubr. IX (*De poena damnum dantium manualiter in re aliena*), f. 72*r*: «*et credatur in omnibus sacramento domini rei, laboratoris eius, vel coloni, vel socii, vel famulis reperientis aliquem, ut supra, in damno, sive guardiani damnorum datorum, eiusque famulorum, vel Rectoris Vinearum iuramento prestito cum uno teste fide digno, vel cum pignore*».

135 Cfr. *Statuto di Acquapendente* (1447-1455), ASC*, Statuti n. 2*, Lib. I, rubr. X (*De modo eligendi caiatores et eorum officio*), f. 35*v*: «*Et ipsis caiatoribus et alicui ipsorum stetur et credatur usque in quantitatem decem solidorum. Et usque ad quadraginta solidorum cum uno teste, dum modo non sit caiator vel castaldus. Ab inde supra cum duobus testibus usque ad quantitatem decem librarum*».

136 Sul giuramento e sul valore che gli veniva attribuito in quest'epoca si veda A. Dani, *Il processo per danni dati* cit., p. 214 n. 11.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Bassanello, ad esempio, si destinava una rubrica apposita «*ad reprimere la temerità de quelli che non temono Dio*», che potevano compiere l'illecito non solo negando quanto veniva loro chiesto, ma anche affermando di non essere a conoscenza di alcunché, salvo poi essere smentiti da due testimoni[137]. Chiunque poteva rendere la sua deposizione, ad esclusione dei bambini considerati incapaci, con un limite d'età che, seppur variabile, si attestava in genere intorno ai dieci anni, lasciando la prova dell'età alla deposizione giurata di un genitore o di un familiare[138].

Tra le varie circostanze che il dannificante poteva addurre a propria discolpa, c'era sicuramente quella di aver avuto la 'licenza' a far danno proprio dal dannificato, ovvero di essere stato autorizzato ad entrare nel podere per raccogliere frutti o per far pascolare il bestiame. Ovviamente di ciò doveva dare conferma lo stesso proprietario del bene intervenendo in giudizio e testimoniando in tal senso[139]. È abbastanza comprensibile che tali permessi venissero concessi quotidianamente e proprio al fine di evitare frodi e falsi giuramenti, alcuni comuni richiedevano che tale 'licenza' per essere valida e riconosciuta venisse messa per iscritto e depositata presso i pubblici uffici[140]. A Vallerano si dispone al riguardo

137 Cfr. *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. CV (*De chi facesse iuramento falso*), p. 29: «*Statuimo et ordinamo ad reprimere la temerità de quelli che non temono Dio per il presente capitulo che qualunqua persona magiure de XII anni sarà examinata dal potestà de Bassanello in causa de danni dati per accuse o per inquisitione ex mero offitio o querela et attesti con iuramento non avere facto quello che li serà domandato o vero non sapere cosa alcuna et poi serrà provato il contrario de quello per depositioni di due testimoni persone poste nelle inquisitione per quella persona che havesse facta l'inquisitione paghi de pena …*».

138 In tal senso si vedano lo *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. LXXXXVII (*Che li menori de dece anni non se amectino per testimoni in d.d.*), p. 28; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. X (*De testibus in inquisitionibus examinandis et eorum fide*), p. 151.

139 Si vedano, ad esempio, *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXIIII (*Quod dominus cuiuscumque rei et quilibet de sua familia possit dare licentiam de suis possessionibus*), pp. 132-133; *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. IV, rubr. XIIII (*Quod dominus rei et laborator vel quilibet de eorum familia possit ire cum bestiis et licentiam dare cuilibet, cum dampno et sine, per possessiones ipsius*), pp. 174-176; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XXIIII (*Della licentia da dare*), p. 249; *Statuto di Montefiascone* 1471, ed. cit., Liv. V (*Damnorum datorum*) cap. III (*Quod liceat cuilibet licentiam dare in damnis datis in sua pos[essi]one*), p. 182; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 11 (*Quod liceat unicuique dare licentiam de suo cui voluerit*), pp. 242-244: «*Liceat unicuique de terra Blede cui voluerint licentiam dare intrandi per suas possessiones et bona et damnum dandi personaliter vel cum bestiis in bonis, rebus et possessionibus suis…*»; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. II (*De licentiis in damnis datis*), p. 148; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*) cap. 11 (*Della licenza che s'ha da dare nelli danni dati*), pp. 324-325; *Statuto di Graffignano* 1640, ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. XI (*Della licentia che se ha a'dare nelli danni dati*), pp. 271-272.

140 Cfr. *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), Lib. IV (*De danni dati*), rubr. 95 (*Che sia lecito dare licentia de le loro possessione*), p. 27: «*…et qualunque ce fosse accusato che havesse hauta licentia non sia tenuto ad pena di*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

in modo piuttosto particolareggiato, riservando alla questione due rubriche neanche troppo brevi: una dedicata ai danni arrecati dagli uomini (*manuali*), l'altra a quelli del bestiame; in entrambi i casi l'autorizzazione poteva essere concessa senza problemi solo per il giorno, mentre per la notte solo se venivano rispettate particolari condizioni, e questo perché si pensava che il padrone durante il giorno potesse più facilmente e in qualunque momento revocarla (*ante e post damnum datum*), cosa che non poteva essere fatta con altrettanta immediatezza di notte[141].

Qualche parola è opportuno spendere anche in merito alle presunzioni che operavano per risolvere i casi, piuttosto ordinari, dei danni che rimanevano opera di ignoti. In tal modo la responsabilità veniva attribuita ai vicini o ai padroni del bestiame che si trovava a pascolare in prossimità del luogo in cui era avvenuto il danno e nello stesso periodo di tempo, che, tuttavia, potevano dimostrare la loro estraneità al fatto. Si trattava, quindi, di una presunzione relativa (*iuris tantum*), potendo essere vinta da prova contraria. Se nelle vicinanze, non si rinveniva la presenza di alcun animale, si provvedeva facendo ricadere tale responsabilità, con il conseguente obbligo del risarcimento, su tutti i proprietari dello stesso genere di animali che potevano aver causato il danno, in rapporto al numero di capi posseduti da ciascuno. A tal fine, però, occorreva che gli stimatori si recassero sul posto e, oltre a quantificare il danno, individuassero anche il tipo di animale che avrebbe potuto commetterlo[142]. Così si agiva, ad esempio, a Civitella d'Agliano, e similmente a Bagnoregio, dove la perizia sul danno era affidata al notaio del Podestà e al giuramento di due vicini del danneggiato: «*qui vicini eorum iuramento extiment dictum dampnum, et dicant per quas bestias…ut eis videbitur dictum dampnum fuisse commissum*»[143]. A Bieda e a Montefiascone, invece, il Podestà convocava presso di sé tutti i proprietari degli animali potenzialmente colpevoli, interrogandoli per cercare di trovare la verità e se non ci riusciva, erano tutti ritenuti responsabili e obbligati a contribuire al risarcimento del danno. Anche questa volta ci si poteva sottrarre al meccanismo

modo che la licentia se trovi scripta inanti al vicario o vero che li patroni iurassero havere data la licentia prima».

141 Cfr. *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. V (*De damnis datis manualiter*), cap. 180 (*De licentiis dandis damnum dantibus manualiter et quomodo intelligatur nox*): «*…unusquisque possit et valeat dare licentiam unicuique de possessionibus suis de die tantum damnis datis manualiter ita quod quisque possit damnum dante manualiter de die in suis possessionibus extrahere ante et post damnum datum…attamen de nocte volumus nulla licentia valeat…praeterquam…*»; e cap. 181 (*De licentiis dandis dantibus damnum cum bestijs*), pp. XCVI-XCVII.

142 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XV (*Delli danni che non si trovino*), pp. 244-245.

143 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Dampnorum datorum*), cap. CCXXIII (*Quod quando nescitur per aliquem factum per dampnum noctis tempore, notarius teneatur ire ad videndum et extimandum dampnum et extimationem facere solvi per consules artis*), pp. 131-132.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

presuntivo, giurando che al tempo del fatto non ci si trovava nella contrada, purché non si venisse smentiti dalla testimonianza resa da un soggetto di buona fama: «*et si aliquis dictorum pastorum iuraverit Scripturis corporaliter manu tactis se tempore dicti damni dati in contrada non fuisse ad predicta non cogatur nisi ei probaretur contrarium quod probari possit per unum testem bonae famae*»[144].

6. *Conclusione del giudizio e misure sanzionatorie*

Il giudizio si chiudeva con la pronuncia della sentenza che comportava, nel caso di una dichiarazione di colpevolezza, la condanna dell'accusato al pagamento della sanzione prescritta dalla norma, a cui si aggiungeva l'obbligo del risarcimento[145]. Le pene applicate in materia di 'danni dati' erano principalmente di carattere pecuniario e nei casi più gravi, in mancanza del pagamento delle somme dovute, si disponeva l'applicazione in via sussidiaria di alcuni castighi corporali come la fustigazione, i tratti di corda, la catena, ma soprattutto il taglio della mano destra[146]. In qualche caso, però, queste sanzioni si trovavano irrogate

144 Cfr. *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 25 (*Quod damnum illatum per bestias emendetur et ‹iam› si nesciatur*), pp. 252-254; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XXXIII (*Quod emendetur damna data per bestias*), pp. 193-194: «*…bubulci ipsius contrade…pecudarii sive caprarii qui tempore damni dati utarentur in contrada debeant cogi per Potestatem, et eius officiales, et ab eis diligentia inquiri iuramento vel alio modo, ut melius videbitur expedire, ut rei veritas inveniatur, et ipsorum dolositas denudetur, et si non reperiri contingat ex tunc Potestas cogat eos ad solutionem dictae estimationis, et contingerit pro capite bestiarum, et eos debita cohactione compellat…*».

145 Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione,* V: *Storia del diritto penale*, Torino 1892², p. 632.

146 Sulle pene corporali cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione,* V: *Storia del diritto penale*, cit., pp. 248-260. Il taglio della mano destra era previsto come pena sussidiaria per l'*incisor vinearum* nello *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. III (*de maleficiis*), cap. XLVI (*De pena incidentis vineam alienam*), p. 143; *Statuto di Castel di Piero* (a. 1579), ed. cit., Lib. III (*Maleficiorum*), cap. 45 (*Della pena de chi tagliasse vigna o pergola*), p. 287; *Statuto di Graffignano* (a. 1640), ed. cit., Lib. III (*Maleficiorum*), cap. XXXXV (*Della pena de chi tagliasse, vigna, o pergola*), p. 186. A Civitella d'Agliano per i danni agli alveari, (*se la pena non potesse pagare, li si dega mozzar la mano si che dal corpo si separi*), cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. III, rubr. XXXII (*Della pena de chi rompesse, o guastasse cupelli*), pp. 222-223. A Bieda chi non pagava la pena dovuta per aver danneggiato gli alberi domestici, doveva essere 'messo alla catena del Comune' per tre giorni, *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terre Blede*), rubr. 12 (*De pena incidentis arborem domesticam*), p. 244. Nel Ducato di Castro e Ronciglione se il colpevole non pagava la pena per i danni arrecati alle vigne, agli orti e ai frutteti doveva per tutto il giorno «*et continuum stare manibus retro ligatis publice in platea ad cathenam communis*», cfr. *Statuto di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 6 (*De poena damnum dantium in vineis, aut hortis, vel fructibus alienis, vel propriis*), f. 126*r*; per i danni alle colombaie, ai piantoni di olivo o di altri alberi domestici, è previsto il taglio della mano destra, cfr. rub. 19 (*De poena capientis*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

anche in via principale e non suppletiva, come avveniva, ad esempio, a Bagnoregio a carico dei colpevoli di danneggiamenti dolosi giudicati eccessivi, che venivano puniti '*mettendoli alla catena del Comune*' per molte ore del giorno (*Qui delinquentes in predictis vel in aliquo predictorum debeant stare in dicta catena per tertiam partem unius diei et non ultra*)[147]. Diversi secoli dopo, a Vitorchiano, agli inizi del Seicento, continuava ancora ad essere perseguito con tre tratti di fune chi aveva commesso un 'danno esorbitante', considerando tale quello causato da chi portava via abusivamente frutta o prodotti dagli orti con ceste o grossi contenitori[148].

Per le aggravanti del dolo e della notte era previsto il raddoppio della pena, ma in questo stesso modo si condannavano in molte località anche i forestieri o i danni compiuti da bestiame di proprietà di soggetti forestieri[149]. Si trova adottato, però, anche un sistema diverso che seguiva il principio di reciprocità: ovvero si puniva lo straniero nello stesso modo in cui sarebbe stato punito il cittadino nella terra da cui proveniva e a tal fine gli si chiedeva di produrre entro pochi giorni (a Montefiascone, ad esempio, erano otto)[150] le carte statutarie della sua città, altrimenti si sarebbe applicata la legge del luogo in cui si trovava[151]. A

columbos) e rub. 20 (*De poena devastantis, vel incidentis plantones, vel arbores domesticas, vel vergellos*), f. 130*v*. A Bagnoregio l'amputazione della mano destra funzionava come sanzione sussidiaria per i danni agli alveari e alle colombaie e per il taglio delle vigne, *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. III (*Malleficiorum*), capp. CXXXXI (*De pena furantis cupellos*), CLIII (*De penam incidentis vineam alienam*), CLXV (*de pena frangentis aliquam columbariam*), pp. 92, 98, 104.

147 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IIII (*Daampnorum datorum*), cap. CCLVI (*Quod enormiter delinquentes mittantur in catena*), pp. 147-148.

148 Cfr. *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XLII (*De damno excesivo*), p. 167.

149 Cfr. *Statuto di Bagnoregio* (a. 1373), ed. cit., Lib. IV (*Dampnorum datorum*), cap. CCLXII (*Quod pena duppliceturforensibus in dampnis datis*), p. 153; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XI (*Delle bestie foristiere et de foristieri*), pp. 242-243; *Statuto di Bassanello* (*ante* 1533), ed. cit., Lib. IV (*De danni dati*), rubr. LXXXVIIII (*Della pena da pagarse per li forestieri in danni d.*), p. 26; *Statuto di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 16 (*De bestiis forensium intrantium in territorium nostrum*), f. 129*r-v*; Statuto di Vitorchiano (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. IV (*De forensibus damnum dantibus in territorio Viturclani personaliter vel cum bestiis*), p. 149; cap. XLI (*De pena forensium damnum dantium personaliter, ad incidendum ligna Communitatis et particularium personarum Viturclani*), p. 166.

150 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XLV (*Quod Potestas potest procedere de similibus ad similia in damnis datis*), p. 197.

151 Cfr. *Statuto di Barbarano* (a. 1613), ed. cit., Lib. IV, cap. XXXIX (*De bestiis forensium damnum dantibus in tenimento Barbarani*), p. 96; *Statuto di Bieda* (a. 1515), ed. cit., Lib. IV (*Damnorum datorum Terrre Blede*), rubr. 44 (*De bestiis forensium circumstantiarum terrarum repertis in tenimento Blede et de forensibus damnum dantibus in dicto tenimento*), p. 266.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Vallerano, invece, si preferiva una terza opzione, lasciando la persecuzione degli stranieri che facevano danni personalmente o con bestie all'arbitrio dei Priori[152].

Dall'irrogazione della pena si era esenti in alcuni casi di non imputabilità o imputabilità limitata riconosciuta al responsabile del danno e legata prevalentemente alla sua giovane età. Il più delle volte il limite di non punibilità era fissato a dieci anni[153], ma anche questa volta si tratta di una soglia variabile e spesso la sanzione era graduata per fasce d'età. Nello Statuto del Ducato di Castro e Ronciglione, ad esempio, i minori di dieci anni non venivano puniti, mentre chi aveva tra i dieci e i quattordici anni subiva la metà della pena[154]. I genitori o un consanguineo erano chiamati a testimoniare giurando sull'età del minore ed erano comunque tenuti a pagare il risarcimento del danno, che andava in ogni caso corrisposto. A Vallerano, erano i bambini dai sette anni in giù ad essere sottratti alla pena, inflitta, invece, per metà a quelli tra i sette e i dieci[155]. Ancora diverso il limite a Montefiascone e Civitella d'Agliano dove si fermava ad otto anni[156]. Trovandoci in una società prettamente agricola, questo tipo di valutazioni non poteva ovviamente non estendersi al bestiame, del quale si teneva in considerazione oltre all'età anche la particolare condizione 'psicologica' in cui poteva trovarsi in specifiche situazioni. Non si puniva, infatti, il danno causato da un animale molto giovane (con un'età inferiore, ad esempio, a sei mesi o ad un anno), e si 'scusavano' anche quelli provocati dalla vacca che aveva partorito da tre giorni '*quando tornasse al vitello*' o dalle bestie infuriate per 'l'*arzillo*', ritenendo evidentemente che in questi casi il pastore ben poco o niente potesse fare per impedire il fatto. Dell'età dell'animale rendeva testimonianza giurata il suo proprietario, che era sempre tenuto a rifondere il danno causato[157], anche

152 Cfr. *Statuto di Vallerano*, ed. cit., Lib. V (*De damnis datis manualiter*), cap. 176 (*Quod forenses damnum dantes stent arbitrio priorum*), p. XCV.

153 In proposito si veda ad esempio quanto riportato ad Acquapendente, in una nota aggiunta allo Statuto del 1447-1455 e risalente 1473, cfr. *Acquapendente,* ASC*, Statuti n. 2, Minuta novi Statuti. Sec XV* (1473), f. 17*v*, Lib. IV (*Damnorum datorum*), rubr. *Qualiter minores teneantur ad penam et emendationem dampni*: «*Minores decem annorum (usque ad octo add in interl.) damnum dantes personaliter, teneantur tantummodo a emendatione dampni; et a decem annis supra teneantur ad penam et emendatione dampni*». Le annotazioni apposte allo Statuto del 1447-1455 e risalenti 1473, sono tramandate nella parte iniziale dello stesso testimone manoscritto, cc. 1-26, cfr. L. Andreani, *Gli statuti di Acquapendente*, cit., p. 35.

154 Cfr. *Statuto di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 11 (*De poena minorum*), f. 125*v*.

155 Cfr. *Statuto di Vallerano* (a. 1534), ed. cit., Lib. V (*De damnis datis manualiter*), cap. 151 (*De damnis datis per minores et quanta eorum dictis fides adhibeatur in damnis datis*), p. LXXXIII.

156 Cfr. *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XIV (*Della pena de quelli sono de minore età*), p. 244; *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. XLVI (*De minoritate temporis puerorum quod non teneantur ad penam de damnis datis*), p. 197.

157 Cfr. *Satuto di Bagnoregio* (a. 1373)*,* ed. cit., Lib. IIII (*Daampnorum datorum*), cap. CCXXXIII (*De*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

se in alcuni comuni, forse al fine di rendere più solleciti i pastori nella cura del bestiame loro affidato, era previsto che fossero proprio questi ultimi ad essere ritenuti responsabili dei danneggiamenti causati dal bestiame sotto la loro vigilanza. Erano, quindi, costoro a dover pagare sia la multa che il risarcimento e se non erano in grado di provvedere, interveniva il padrone a saldare il debito, salvo poi recuperare le somme anticipate detraendole dal salario[158]. Si tenga presente, inoltre, che, in via generale, una volta pagata, la multa non andava a beneficio del solo fisco comunale, ma veniva divisa in quote, di solito di un terzo, ripartite tra la Comunità, il giudice e chi aveva dato inizio al giudizio, accusatore o denunciante[159].

pena bovum et aliarum bestiarum grossarum dampnum dantium in segetibus, vineis, ortis et clausuris alienis), p. 137: «*Si vero bos vel pecus arzillaverit, vel torus iverit post vaccam, ad penam aliquam non teneatur et de predictis stetur iuramento custodis*»; si pagava la metà della pena per i danni causati dai vitelli fino ad un anno, cap. CCXXXIIII (*Quod vitellus solvat mediam penam*), pp. 137-138, e dalle bestie minute fino a quattro mesi, cap. CCXXXXI (*De pena porcellorum, agnellorum et crapettorum dampnum dantium in vineis, ortis, pratis et segetibus alienis*), p. 141; *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. IIII (*Della pena di chi desse danno con bestie baccine, cavalline buffaline*), p. 237: «…*Se alcuna bestia baccina danno desse artigliamento, o vero alcuna vacca figliata intra tre dí dipoi che fusse figliata quando tornasse al vitello et danno desse in alcune possessioni non sia tenuta a ppena…ma ei danno quale facesse sia tenuto ad emendarlo*»; nonché rubr. XVII (*Della minorità del tempo delle bestie*), p. 246; a Montefiascone pagavano metà della pena le bestie sotto i sei mesi, *Statuto di Montefiascone* 1471, ed. cit., Lib V (*Damnorum datorum*) cap. XLVII (*De minoritate bestiarum*), p. 197; la pena era diminuita per i danni commessi dai 'figlioli delle bestie grosse fino ad un anno', per le bestie minute fino a sei mesi e da un mese in giù, e per le bestie infuriate (*in arziglielo e furia*) non si applicava alcuna pena, cfr. *Statuto di Castel di Piero* 1579, ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), capp. 13 (*Della pena delle bestie grosse che dànno danno*) e 14 (*Della pena delle bestie minute che danno darranno in possessione d'altri*), pp. 325-328; *Statuto di Graffignano* 1640, ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), capp. XIII (*Della pena delle bestie grosse che dànno danno*) e XIIII (*Della pena de bestie minute, che danno daranno*), pp. 272-274.

158 Si vedano, ad esempio, *Statuto di Civitella d'Agliano* (a. 1467), ed. cit., Lib. IV, rubr. XXVI (*Che li pastori siano tenuti emendar li danni*), pp. 249-250: «*Pastori che guardassero bestie siano tenuti de pagare tutte le pene dei danni dati per quelle bestie che loro guardassero, et emendar tutti li danni, che dessero, el Podestà sia tenuto essi richieder, et far citar a ccasa del loro patrone, et a quelli assignar termine tre dí a comparir, et se nel detto termine non comparisceranno che si la pena, si etiamdio il danno sia tenuto pagar et satisfar il patrone della bestia, el fante sia constrecto a petitione del patrone a satisfatione della pena, e del danno per interesse del patrone*»; nonché *Statuto di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 27 (*Quod custos animalium ad paenam teneatur*), p.132*v*.

159 Cfr. *Statuto di Montefiascone* (a. 1471), ed. cit., Lib. V (*Damnorum datorum*), cap. II (*Quod nullus inferat damnum in aliqua possessione aliena*), p. 181, cap. LVII (*De modo procedendi in damnis datis, et parte accusatoris debita*), p. 201: «*Volentes insuper et declarantes quod de damnis datis, et ipsorum condemnationibus et accusationibus accusatoribus detur solumodo quarta pars, et non ultra non obstante quod in dictis capitulis presentium statutorum maior pars concedatur eisdem*», in cui la quota è diminuita ad 1/4; *Statuto di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 19 (*De poena capientis columbos*), f. 130*r-v*; *Statuto di Vitorchiano* (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XLIII (*De applicatione penarum*), p. 167.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, a questo era di regola obbligato il condannato e nella misura stabilita dagli stimatori comunali. Le fonti esaminate non consentono di sapere di quali voci si componesse una tale cifra: se ci si limitava a considerare le sole perdite economiche dirette subite dal danneggiato (*danno emergente*), o si aggiungeva anche la quantificazione del mancato guadagno (*lucro cessante*)[160]. In assenza di riscontri, sembra plausibile ritenere che l'ammontare del risarcimento fosse principalmente legato al valore immediato del bene danneggiato e, quindi, alla diminuzione patrimoniale subita dal suo proprietario, ciò in perfetta coerenza con la natura risarcitoria di questa misura[161]. Va detto, però, che in molti statuti si trova stabilito che tale indennizzo doveva essere corrisposto in misura doppia (…*et dampnum emendet in duplum domino rei*)[162] e in tal modo sembra proprio che al carattere compensativo del risarcimento, si sia unito anche quello sanzionatorio. Tale prescrizione alle volte era connessa alla presenza delle consuete aggravanti del dolo e della notte, per le quali era già stabilito il raddoppio della pena, ma altre volte risulta stabilita autonomamente secondo un criterio che sembrerebbe essere legato all'importanza attribuita al bene o all'attività oggetto del danneggiamento[163]. A Bagnoregio o nei piccoli centri rurali soggetti a Viterbo di Castel fiorentino e Celleno, il risarcimento in misura doppia era previsto in moltissimi casi, tanto da far pensare che in queste comunità fosse una prassi consolidata e che di sicuro si incontrasse una grande difficoltà ad arginare un tale tipo di eventi[164]. Questa misura si trova adottata anche in altri testi tra quelli esaminati, come gli statuti di Castel di Piero e Graffignano del 1640[165], ma anche quello del Ducato di Castro

160 Così si dispone nell'ordinamento attuale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1223 e 2056 del Codice civile.

161 Sul punto cfr. A. Dani, *Il processo per danni dati*, cit., pp. 260-264

162 Aspetto già notato in A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione,* V: *Storia del diritto penale*, cit., p. 632.

163 Si veda Vitorchiano, cfr. *Statuto di Vitorchiano (a. 1614), ed. cit., Lib. VI (Damnorum datorum), cap. XIII (De damno studioso et penis eiusdem), p. 153:* «*Damna studiose facta, ea intelligimus esse, quae cum bestiis appensate, custode presente, custodiente, vel ligatis, in bonis alienis, fiunt…et penas, ac emendas duplicari sancimus; Damnaque cum quibuscumque bestiis de nocte illata, pariter studiose facta declaramus, et tam in pena, quam in damni emendatione, in duplum solvi decernimus; nonobstantibus quibuscunque*».

164 Cfr. *Statuto di Castel fiorentino* (a. 1298), ed. cit., capp. XVI, XVIIII, XX, XXV, pp. 320-321; (a. 1305), capp. XVII, XX, XXI, XXVIII, pp. 338-340; *Statuto di Celleno* (a. 1457), ed. cit., Lib. IV (*Dampnorum datorum*) rubr. II (*De pena bovum asini, equi et similia dampnum dantis*), pp. 164-166: «*Bos, asinus, sive equs et similis bestias, si dampnum dederit…solvat curie XII denarios pro qualibet bestia et dampnum emendet in duplum domino rei.* …»; nello Statuto vi sono molte altre rubriche del Lib. IV che dispongono lo stesso.

165 Cfr. *Statuto di Castel di Piero* 1579, ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. 5 (*Della pena de chi darrà danno in orto o chiusura d'altri*) e cap. 6 (*Della pena di chi tagliarà arbori d'altri*), p. 325; *Statuto di Graffignano* 1640, ed. cit., Lib. V (*Delli danni dati*), cap. IIII (*Della pena di chi darà danno in orto, o*

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

e Ronciglione[166]. A Vitorchiano, oltre al risarcimento in forma doppia[167], alle volte è la norma stessa a quantificare l'importo del risarcimento, commisurandolo alla pena stabilita a sanzione del danno (…*et tantundem pro emenda Domino rei*), lasciando comunque al dannificato la possibilità di chiedere che venga fatta una stima[168].

Ci si avvia a concludere questa lunga, seppur necessariamente parziale, disamina in tema di 'danni dati', svolgendo alcune sintetiche riflessioni. L'argomento può essere trattato solo in forma circoscritta, presentandosi non solo vastissimo, ma anche particolareggiato e multiforme, quanto la realtà delle comunità locali di cui era espressione, e proprio per queste sue peculiarità si rivela allo stesso tempo autentico testimone della vivacità e della lunga vigenza degli *iura propria* nella società d'epoca medievale e moderna. Una vivacità, un dinamismo dovuto alla sempre continua necessità di modificare e aggiornare tale normativa, tant'è che le pagine degli statuti che la contenevano non solo erano le più consumate, vista la frequenza con la quale si consultavano, ma erano anche le più annotate. Per ovviare al problema si ritenne utile riportare queste disposizioni in specifici testi separati, che andarono ad accompagnare ed integrare le carte statutarie: i cosiddetti *Capitoli del danno dato*. In molti casi, inoltre, tali capitoli non contenevano solo regole che disciplinavano la questione nel distretto di competenza comunale, ma si trovavano anche *Capitoli* conclusi tra località confinanti, proprio al fine di regolamentare i rapporti e i problemi che sarebbero potuti sorgere al riguardo[169].

Quanto alla validità, si tenga presente che, rispetto a tutti gli altri diritti locali, la disciplina del danno dato fu indubbiamente quella che ebbe vita più lunga nello Stato pontificio, restando in vigore fino alla sua annessione al Regno d'Italia nel 1870. Quando, infatti, con l'art. 102 del *Motu proprio* del 6 luglio del 1816

chiusura), pp. 268-269, cap. VI (*Della pena di chi tagliarà arbori de altri*), p. 269.

166 Cfr. *Statuto di Castro e Ronciglione* (a. 1558), ed. cit., Lib. IV (*De damnis datis*), rubr. 22 (*De poena resecantis herbam, aut colligentis malleolos, uel pampinos vinearum*), f. 131*r*; rubr. 33 (*De poena auferentis palos vel ligna alterius*), f. 134*r-v*.

167 Cfr. *Statuto di Vitorchiano* (1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XV (*De pena damnum dantium in hortis alienis*), p. 154; cap. XXIX (*De incidentibus ligna in silvis, et bonis Communitatis, et particularium*), pp. 160-161.

168 Cfr. *Statuto di Vitorchiano* (1614), ed. cit., Lib. VI (*Damnorum datorum*), cap. XVI (*De damnis illatis cum bestiis, in bladis alienis*), pp. 154-155: «*Si bestiae grossae cuiuscunque generis supra annum, damnum dederint…inclusive simpliciter, et non studiose; Domini earum pro qualibet bestia, et vice puniantur in poenam bononeorum quinque, et tantundem pro emenda, nisi Domino videretur damnum aestimare facere*…»; nonché capp. XVII, XVIII, XIX, XXI etc.

169 Si vedano, ad esempio, i *Capitoli del danno dato* conclusi tra le comunità di Bassanello e Gallese nel 1571 e allegati tra i Documenti in calce allo Statuto (*ante* 1533) ed editi insieme allo stesso sempre a cura di G. Porri, *Statuto di Bassanello*, cit., pp. 54-57.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

di Papa Pio VII, si abolirono: «Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato», vennero escluse proprio quelle parti degli statuti che contenevano «provvedimenti relativi alla coltura del territorio al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti rurali»[170]. Anche nell'ambito dei procedimenti civili si ebbe il perpetuarsi del sistema statutario dei danni dati. Nel primo codice 'moderno' emanato sempre da Pio VII, infatti, ovvero il Codice di procedura civile del 1817, si stabilì all'art. 154 che per la risoluzione dei giudizi di danni dati, disciplinati al Libro II del titolo IV artt. 143-161, in caso di silenzio del codice, dovessero applicarsi in via sussidiaria le leggi municipali che disponevano al riguardo (*a tenore delle leggi municipali conservate in questa parte*)[171]. Lo stesso valore suppletivo alle norme locali venne confermato anche nella riforma del rito civile del 1824, dove all'art. 142 si specificava che il giudice dopo aver proceduto alla verifica del danno in genere, doveva emanare il suo giudizio: «a tenore delle leggi municipali in questa parte conservate ed ove non vi siano, secondo la disposizione della ragione»[172].

La volontà di far rimanere in vita quelle parti di leggi municipali che operavano sui danni dati, così come aveva previsto il fondamentale *motu proprio* '*Quando per ammirabile disposizione*' del 1816 (art. 102), si ritrova intatta anche successivamente, quando fu riproposta nell'art. 2 del *Regolamento legislativo e*

170 Cfr. *Moto proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio VII in data delli 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto*, Roma 1816, tit. IV, pp. 27-28. Art. 102: «*Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato … sono abolite a riserva di quelle, che contengono o provvedimenti relativi alla coltura del territorio al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti rurali*». Sul motu-proprio in generale e sui suoi contenuti cfr. A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», LXXVIII (1955), pp. 119-188 (ora in Id., *Tra Restaurazione ed Unità. La politica legislativa degli stati italiani. Saggi storico-giuridici*, a cura di S. Notari, Roma 1994), in particolare pp. 141-150.

171 *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, in data de' 22 novembre 1817 sul nuovo Codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di camera il dì, anno e mese suddetto,* Roma 1817, Libro II (*Dei giudizi di competenza dei Governatori, e degli Assessori*), Tit. IV (*Dei giudizi di danni dati*), artt. 143-161, l'art. 154: «*In conformità dell'art. 102 del Moto Proprio del 6 Luglio 1816. In tali giudizi tanto relativamente alla qualità della prova, che in tutt'altro, su cui non si è disposto di sopra, si procederà a tenore delle leggi municipali conservate in questa parte, e delle ulteriori providenze del Codice legislativo*». Su questo testo si rinvia a S. Notari, *Il codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in M.R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, *Atti del Convegno Roma, 9-10 aprile 2010*, Roma 2011, pp. 203-221 (ivi bibl.).

172 *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi*…, Roma 1824, art. 136, p. 44. Su questa riforma cfr. S. Notari, *La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, in «Historia et ius», XVI (2019), paper 15, pp. 1-42.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.23 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 23

giudiziario per gli affari civili del 1834, aggiungendo, peraltro, all'art. 3, che nelle materie suddette, i consigli comunali potevano ancora legiferare attuando quelle modifiche o quei miglioramenti che ritenevano più utili agli interessi locali[173]. Alle comunità si lasciava, quindi, ancora una volta, una limitata *potestas*, anche se esclusivamente rispetto al solo 'danno dato' e sembra, quindi, potersi riconoscere a questa materia il merito di aver favorito, o meglio, consentito la sopravvivenza tra XVIII e XIX secolo del diritto statutario o, in altri termini, di averne costituito, in effetti, l'ultima sua concreta e vitale manifestazione.

173 Cfr. *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di nostro signore papa Gregorio XVI con moto proprio del 10 novembre 1834*, Roma 1834, Parte I (*Della legislazione civile*), Tit. I (*Delle leggi civili in generale*), p. 7. art. 3: «*Nondimeno è permesso ai consigli comunitativi legalmente convocati di prendere ad esame le disposizioni statutarie rimaste in osservanza a forma del § precedente, e di proporre quelle modificazioni e quei miglioramenti che saranno più utili agli interessi locali*». Uno degli studi più importanti sul Regolamento gregoriano del 1834 resta quello di F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio,* in «Rivista italiana per le Scienze giuridiche», XLIII (1907), pp. 147-210, rist. in *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI 1834,* in N. Picardi, A. Giuliani (cur.), Testi e documenti per la Storia del processo, II sez.: Codici degli Stati preunitari, Milano 2004, pp. 2-94.